



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 185 del 17/3/2022

Oggetto: FSC 2014-2020. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221-IV STRALCIO. Servizi di progettazione.
- APPROVAZIONE ATTI DI GARA - n. 8 lotti

IL SOGGETTO ATTUATORE

Direttore Generale dell’ASSET - Puglia

- VISTO** l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l’attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTA** la delibera CIPE del 20/02/2015, n. 32, che, con l’obiettivo di stimolare l’efficace avanzamento, in particolare del Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- VISTO** l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, tra l’altro, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”;
- VISTO** il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e che all’art. 5 disciplina l’entità del finanziamento assegnato per ciascun progetto da finanziare con il Fondo;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 503 del 22/11/2017 con il quale, il Direttore Generale ha approvato il primo stralcio di interventi contro



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 263 del 28/06/2019 con il quale, il Direttore Generale ha approvato il secondo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, per un valore complessivo di € 1.140.396,00;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 433 del 28/11/2019 con il quale, il Direttore Generale ha approvato il terzo stralcio per n. 7 interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, per un valore complessivo di € 1.563.185,35;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 230 del 7/12/2021 con il quale, il Direttore Generale per la sicurezza del suolo dell’acqua ha approvato il quarto stralcio per n. 10 interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, per un valore complessivo di € 1.219.826,60;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 49 del 31/01/2022 con la quale si è preso atto dell’ulteriore IV stralcio per n. 10 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi al Fondo per la progettazione;

VISTA la nota prot. 128 del 18/1/2022 con la quale il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione difesa del suolo e rischio sismico, della Regione Puglia ha trasmesso i 10 progetti relativi agli interventi finanziati con IV stralcio del F.do Progettazione;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “*a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*”;

VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “*per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera*



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE le linee guida n. 1 approvate con delibera di ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” e le linee guida n. 2 approvate con delibera di ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, in quanto applicabili alla fattispecie nei limiti della loro condivisione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 170 del 10 marzo 2022 con il quale si è provveduto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di “*Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*” da realizzare nel territorio della Regione Puglia e a indicare gli elementi essenziali per avviare la procedura per la scelta dei contraenti, prevedendo per le 8 progettazioni, suddivise in lotti, la procedura aperta;

CONSIDERATO che occorre avviare, con urgenza, le attività per affidare le n. 8 progettazioni e predisporre i bandi pubblici per la scelta del contraente;

ACQUISITI gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara, del modello per la presentazione dell’offerta economica, del disciplinare di incarico tecnico e del DGUE per la procedura di gara per le seguenti progettazioni;

Lotto	Codice ReNDiS	Comune	Prov.	CUP	CIG
1	16IR731/G1	MOLFETTA	BA	H59J21010360001	91349406F5
2	16IR759/G1	ALTAMURA	BA	H79J21011820001	91364862C3
3	16IR755/G1	SAN SEVERO	FG	H79J21011800001	9136502FF3
4	16IR738/G1	ANDRIA	BT	H89J21014680001	9136506344
5	16IR840/G1	CERIGNOLA	FG	H39J21012790001	9136515AAF
6	16IR849/G1	MONOPOLI	BA	H69J21012360001	9136519DFB
7	16IR301/G1	GINOSA	TA	H39J21012800001	913652856B
8	16IR721/G1	GIOIA DEL COLLE	BA	H69J21012340001	9136535B30



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di approvare gli schemi del bando di gara (allegato 1), dell'appendice al DGUE (allegato 2), del disciplinare di gara (allegato 3), dell'offerta economica (allegato 4) e lo schema del disciplinare di incarico (allegato 5) allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che costituiscono gli atti di gara, relativi al "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221- IV STRALCIO, n. 8 lotti per servizi di progettazione.

Articolo 3

Di disporre che la procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica EmPulia e che la pubblicazione dell'avviso pubblico completo avverrà sul sito web istituzionale (www.dissestopuglia.it) e sul sito di EmPulia (www.empulia.it) mentre l'estratto dell'avviso verrà pubblicato su:

- *GUUE;*
- *GURI;*
- *2 quotidiani a diffusione nazionale;*
- *2 quotidiani a maggiore diffusione locale;*
- *Piattaforma telematica del MIT;*
- *Piattaforma telematica ANAC."*

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Raffaele SANNICANDRO

Allegato 1



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia



BANDO DI GARA

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

**Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti**

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"

ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio

(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale:	Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia						
Indirizzo postale:	Via Gentile, 52 (Edificio polifunzionale)						
Città:	BARI	Codice NUTS:	ITF47	CAP:	70126	Paese:	Italia
Persona di contatto:	Ing. Raffaele Sannicandro (Soggetto Attuatore)			Telefono:	+39 0805407963		
PEC:	ufficiogare@pec.dissestopuglia.it			E-mail:	info@dissestopuglia.it		
Indirizzo internet (URL):	http://www.dissestopuglia.it						

I.2) Appalto congiunto

Il contratto prevede un appalto congiunto: **NO**

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: **NO**

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):

- www.empulia.it
- www.dissestopuglia.it (Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici ...omissis...> Gare in fase di avvio)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati

La domanda di partecipazione, corredata dalle offerte, deve pervenire esclusivamente tramite il Portale EmpULIA, raggiungibile attraverso indirizzo: www.empulia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Agenzia/Ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti		
II.1.2) Codice CPV principale:	71.30.00.00		
II.1.3) Tipo di appalto:	SERVIZI		
II.1.4) Breve descrizione:	Come al punto II.1.1)		
II.1.5) Valore totale stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	704 381,82	Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti	L'appalto è suddiviso in lotti: SI Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.		

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (uno) salva indisponibilità di offerte sufficienti. Aggiudicazioni come da disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione: Opere mitigazione idraulica Lama Martina		Lotto n.	1
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF47	Luogo principale di esecuzione	MOLFETTA
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR731/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese globalate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione			
I criteri di cui al capo 4 - punti 4.1 e 4.2 - del disciplinare di gara e indicati di seguito:			
	<i>Criteri di qualità - Nome</i>	<i>Ponderazione</i>	
1	Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta)	20	
2	Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio)	40	
3	Criteri ambientali	15	
4	Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo)	25	
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	202 738,53	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	80 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti			
Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni			
Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea			
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari			
CIG: 91349406F5			
Contributo a favore di ANAC: € 20,00			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			

II.2.1) Denominazione: Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee - zona 4		Lotto n.	2
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF47	Luogo principale di esecuzione	ALTAMURA
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR759/G1 - Progettazione definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto			

ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	114 974,00	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	50 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 91364862C3			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 14luglio 2016			
II.2.1) Denominazione: Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla S.P. 109 San Severo-Lucera-II lotto	Lotto n.	3	
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF46	Luogo principale di esecuzione	SAN SEVERO
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR755/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	93 238,17	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	55 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 9136502FF3			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			

Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			
II.2.1) Denominazione: Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 2 - Lama Lagnone		Lotto n.	4
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF48	Luogo principale di esecuzione	ANDRIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR738/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	86 825,58	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	55 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 9136506344			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			
II.2.1) Denominazione: Mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale - Zona Ovest		Lotto n.	5
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF46	Luogo principale di esecuzione	CERIGNOLA
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR840/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	72 390,38	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	55 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			

II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 9136515AAF			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			
II.2.1) Denominazione: Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel territorio costiero di Monopoli in c.da Lamandia		Lotto n.	6
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF47	Luogo principale di esecuzione	MONOPOLI
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR849/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	63 774,33	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	55 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 9136519DFB			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			
II.2.1) Denominazione: Canale lama di Pozzo. Lavori urgenti di demolizione e ricostruzione attraversam. canale Chiaradonna		Lotto n.	7
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF43	Luogo principale di esecuzione	GINOSA
II.2.4) Descrizione dell'appalto			

16IR301/G1 - Progettazione esecutiva, compreso l'adeguamento della progettazione definitiva; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	47 669,72	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	15 naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo, salvo il tempo utile complessivo necessario all'adeguamento degli elaborati progettuali posti a base di gara, che dovrà essere contenuto nel limite massimo di 25 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO			
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 913652856B			
Contributo a favore di ANAC: NON DOVUTO			
Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016			

II.2.1) Denominazione: Intervento mitigazione rischio idraulico area sud est abitato		Lotto n.	8
II.2.3) Luogo di esecuzione			
Codice NUTS	ITF47	Luogo principale di esecuzione	GIOIA DEL COLLE
II.2.4) Descrizione dell'appalto			
16IR721/G1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progetto ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.			
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1			
II.2.6) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	22 771,11	Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione			
Durata in giorni:	40 naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto		
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO			
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO			
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO			
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea			

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

II.2.14) Informazioni complementari

CIG: 9136535B30

Contributo a favore di ANAC: **NON DOVUTO**

Finanziamento: Fondo di rotazione per la progettazione ex DPCM 14 luglio 2016

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

- a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, d.m. n. 263 del 2016 e art. 1, comma 2, d.m. n. 34 del 2013, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
 - a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
 - a.2) obbligatoriamente ai fini dell'ammissione: all'Ordine degli Ingegneri e all'Ordine dei Geologi;
 - a.3) ai fini della valutazione premiale dell'adeguatezza dello staff tecnico: Architetti, dottori Agronomi o Forestali, Archeologi, regolarmente iscritti secondo quanto previsto dal relativo ordinamento professionale e dal disciplinare di gara;
- b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come modificato e/o integrato da D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021)
- c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- e) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Assicurazione contro i rischi professionali come previsto dal Disciplinare di gara; massimale non inferiore al 50% dell'importo dei lavori da progettare con riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Per tutti i Lotti:

- a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria «D.02» ovvero «S.04» per il solo lotto n. 2 (Altamura) per un importo totale non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori da progettare;

Per i soli Lotti 1 e 2:

- b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti alla categoria «D.02» per il lotto n. 1 (Molfetta) ovvero «S.04», per il lotto n. 2 (Altamura) per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

Per i soli Lotti 1 e 2:

- c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni non inferiore

all'importo a base di gara di ciascun Lotto, diviso 50.000, arrotondato all'unità superiore.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c), devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

- Ingegneri;
- Geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.

III.2.2 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

- a) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- b) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
- c) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza;
- d) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016.
- e) prestazioni comprensive di rilievi (anche mediante drone o piattaforma aerea per rilievo LiDAR) e picchettazioni, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, anche invasive, finalizzati alle migliori soluzioni progettuali.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): **NO**

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Giorno:	Venerdì	Data:	15/04/2022	Ora:	12:00
----------------	---------	--------------	------------	-------------	-------

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:

Data:	27/04/2022	Ora:	10:00	Luogo:	SEDUTA DI GARA VIRTUALE
--------------	------------	-------------	-------	---------------	-------------------------

Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ricorrendo all' "inversione procedimentale", con esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: **NO**

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

- Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari

a) Appalto indetto con decreto a contrarre del Commissario di Governo n. 170 del 10/03/2022 (art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

b) Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Sannicandro, recapiti al punto I.1

c) ogni informazione relativa alle modalità di presentazione dell'offerta, ammissione, svolgimento del procedimento e aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, con accesso libero, all'indirizzo internet <http://www.empulia.it>, unitamente ai documenti posti a base di gara;

d) la domanda di partecipazione, contenente la documentazione prescritta dal disciplinare di gara, deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso l'indirizzo di cui al punto I.3.

d.1) per tutti i Lotti: offerta tecnica contiene la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria ad individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3; l'offerta tecnica non può comportare aumento di spesa e dovrà essere **DISTINTA PER CIASCUN LOTTO per il quale il concorrente partecipa**;

d.2) per tutti i Lotti: offerta economica redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara di cui al punto II.2.6) **distintamente** per ciascun Lotto per il quale il concorrente partecipa;

e) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il **05/03/2022** ore 15:00 esclusivamente accedendo all'Area riservata del Portale EmPULIA e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, come descritto dal disciplinare di gara e dalle "linee guida" del Soggetto aggregatore della Regione Puglia, EmPULIA.

Ad essi sarà data risposta entro il **08/04/2022** ore 15:00, e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E' onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare gli eventuali chiarimenti inerenti ai documenti di gara, se ritenuti di interesse generale, sul proprio sito internet, **punto I.1**;

f) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l'offerta di prezzo è rettificata su base non lineare con l'applicazione dell'esponente alfa = 0,25; offerte anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio;

g) l'aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse;

h) è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi interessati dalle prestazioni oggetto di affidamento, attestato da documentazione fotografica e dichiarazione redatta come da indicazioni fornite nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara;

i) obbligo di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo

LIDAR da piattaforma aerea come da punto 3.3.4 del Disciplinare (ad esclusione del lotto 7)

- j) ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016).
- k) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, presentare le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, al possesso dei requisiti di selezione di cui punto III.1.3;
- l) la forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto è quella ammessa dall'ordinamento, sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sia Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- m) ammesso avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 ad eccezione delle professionalità di cui al punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara;
- n) è richiesta allegazione del "PASSOE" rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- o) Cauzione e garanzie richieste:
1. concorrente: assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza come da punto 3.1.2 del Disciplinare;
 2. aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al dieci per cento (10 %) dell'importo del contratto, art. 103 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n.123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.
- Alle garanzie di cui al punto 2), si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.
- p) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire tra gli aggiudicatari dell'appalto, è pari a € 5.000 (cinquemila/00). La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- q) obbligo di indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura e dell'indirizzo di posta elettronica per le predette comunicazioni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso					
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Bari					
Indirizzo postale	Piazza Massari, 6				
Città	BARI	CAP:	70122	Paese:	Italia
Posta elettronica:	tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it		Telefono:	+ 39 0805733111	

Indirizzo internet (URL):	http://www.giustizia-amministrativa.it	Fax:	+ 39 0805733220
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione			
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b).			
VI.4.3) Procedure di ricorso			
<p>Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:</p> <p>a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;</p> <p>b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per i motivi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. o l'assenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti;</p> <p>c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);</p> <p>d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.</p> <p>Deposito presso l'organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.</p>			
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi			
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b).			
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.			Marzo 2022



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia

Allegato 2



APPENDICI AL DGUE

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio
(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

APPENDICE 1 al DGUE - Sezione A, Parte II
Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe
(articolo 48 del Codice)

Questa appendice deve essere compilata dalla sola Mandataria o Capogruppo

Il sottoscritto: _____

in qualità di : _____ *(titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)*

dell'operatore economico offerente: _____

codice fiscale: _____

che partecipa alla gara quale mandatario / capogruppo del _____ di operatori economici:

- già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda, da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016, allegato agli atti / riportato nel seguito,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** che, per il seguente Lotto, la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato sarà la seguente:

LOTTO _____						
NOME	Operatori raggruppati					TOTALE R.T.I.
	Mandataria	Mandante 1	Mandante 2	Mandante 3	Mandante 4	
Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Progetto definitivo						
Progetto esecutivo						
Quota assoluta totale						100%

(gli operatori in raggruppamento devono presentare ciascuno un proprio DGUE)

Il prospetto va presentato per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta.

Nelle colonne in corrispondenza dei singoli operatori economici indicare:

- alla riga «Nome» la denominazione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto Definitivo» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto Esecutivo» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- il valore 100% si riferisce sia alla somma delle prestazioni di esecuzione di ogni operatore (ultima riga) sia alla somma dell'incidenza delle singole prestazioni specifiche (ultima colonna).

Firmato del legale rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

APPENDICE 2 al DGUE - Sezione C, Parte II
Avvalimento
(articolo 89 del Codice)

Questa appendice deve essere compilata dall'operatore economico ausiliario

Il sottoscritto: _____

in qualità di: _____ *(titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)*

dell'operatore economico: _____

codice fiscale: _____ ,

in nome e per conto dell'operatore economico ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con l'operatore economico concorrente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** di impegnarsi nei confronti di questi e della Stazione appaltante, a mettere a disposizione per l'appalto in oggetto e per tutta la sua durata:

- i requisiti dichiarati nella Parte IV - Sezione A, Sezione B, Sezione C e Sezione D del DGUE;
- i seguenti mezzi, personale e risorse, necessari per l'esecuzione dell'appalto e che hanno concorso alla formazione dei requisiti oggetto di avvalimento:

Si allega contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti.

Firma del rappresentante legale dell'operatore
economico ausiliario

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

APPENDICE 3 al DGUE - Sezione C, Parte IV

**Requisiti tecnici – Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici
di cui al punto III.1.3, lettere a) e b) del Bando di gara**

Il sottoscritto: _____

in qualità di : _____ (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)

dell'operatore economico offerente: _____

codice fiscale: _____ ,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** i seguenti requisiti tecnici:

Lavoro n. 1/___							
Descrizione sommaria:							
Committente:							
Ubicazione:							
Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:							
Servizi svolti	<input type="checkbox"/> - progettazione	<input type="checkbox"/> - direzione lavori	<input type="checkbox"/> - coordinamento sicurezza	<input type="checkbox"/> - collaudo integrale			
	<input type="checkbox"/> - altro (indicare):						
Periodo del servizio	Inizio:			Ultimazione:			
	mese:		anno:		mese:		anno:
ID Opere							
da bando	<input type="checkbox"/> D.02	<input type="checkbox"/> S.04	SOLO PER I LOTTI 1 e 2:				
effettivo			Si tratta di uno dei due lavori utili per il requisito dei servizi di punta di cui al punto III.1.3, lett. b) del Bando di Gara				
Grado complessità							
Importo							

- Nel rigo "Servizi svolti" barrare la casella delle prestazioni che si intendono dichiarare;
- nella casella, in corrispondenza di "ID Opere - da bando", la classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi individuata dalla documentazione di gara (compilata dalla Stazione appaltante);
- nella casella, in corrispondenza di "ID Opere - effettivo", la classificazione effettiva (anche se diversa dalla prima) dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi;
- nella casella, in corrispondenza di "Grado di complessità", il grado di complessità della classificazione effettiva dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi.

Lavoro n. 2/___							
Descrizione sommaria:							
Committente:							
Ubicazione:							
Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:							
Servizi svolti	<input type="checkbox"/> - progettazione	<input type="checkbox"/> - direzione lavori	<input type="checkbox"/> - coordinamento sicurezza	<input type="checkbox"/> - collaudo integrale			

<input type="checkbox"/> - altro (indicare):						
Periodo del servizio	Inizio:			Ultimazione:		
	mese:		anno:		mese:	anno:
ID Opere						
da bando	<input type="checkbox"/> D.02	<input type="checkbox"/> S.04	SOLO PER I LOTTI 1 e 2:			
effettivo	_____		Si tratta di uno dei due lavori utili per il requisito dei servizi di punta di cui al punto III.1.3, lett. b) del Bando di Gara <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Grado complessità						
Importo						

Lavoro n. 3/___						
Descrizione sommaria:						
Committente:						
Ubicazione:						
Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:						
Servizi svolti	<input type="checkbox"/> - progettazione	<input type="checkbox"/> - direzione lavori	<input type="checkbox"/> - coordinamento sicurezza	<input type="checkbox"/> - collaudo integrale		
	<input type="checkbox"/> - altro (indicare):					
Periodo del servizio	Inizio:			Ultimazione:		
	mese:		anno:		mese:	anno:
ID Opere						
da bando	<input type="checkbox"/> D.02	<input type="checkbox"/> S.04	SOLO PER I LOTTI da 1 a 5 compreso:			
effettivo	_____		Si tratta di uno dei due lavori utili per il requisito dei servizi di punta di cui al punto III.1.3, lett. b) del Bando di Gara <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Grado complessità						
Importo						

Lavoro n. 4/___						
Descrizione sommaria:						
Committente:						
Ubicazione:						
Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:						
Servizi svolti	<input type="checkbox"/> - progettazione	<input type="checkbox"/> - direzione lavori	<input type="checkbox"/> - coordinamento sicurezza	<input type="checkbox"/> - collaudo integrale		
	<input type="checkbox"/> - altro (indicare):					
Periodo del servizio	Inizio:			Ultimazione:		
	mese:		anno:		mese:	anno:
ID Opere						

da bando	<input type="checkbox"/> D.02	<input type="checkbox"/> S.04	SOLO PER I LOTTI 1 e 2:	
effettivo	_____		Si tratta di uno dei due lavori utili per il requisito dei servizi di punta di cui al punto III.1.3, lett. b) del Bando di Gara	
Grado complessità				
Importo				

Firmato del legale rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

APPENDICE 4 al DGUE - Sezione C, Parte IV
Requisiti tecnici – Unità di personale tecnico utilizzate
di cui al punto III.1.3), lettera c) del Bando di gara
(SOLO PER I LOTTI 1 e 2)

Il sottoscritto: _____
in qualità di : _____ (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)
dell'operatore economico offerente: _____
codice fiscale: _____,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** i seguenti requisiti tecnici:

	Tipologie di rapporto utili	Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni
1	Titolari, associati professionisti, soci professionisti di società	
2	Tecnici dipendenti:	- a tempo pieno
		- a tempo parziale (riproporzionato in funzione dell'orario)
		- a tempo intermittente:
3	Tecnici parasubordinati:	- collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015:
		- collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato da Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399
4	Consulenti e collaboratori di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, con contratto su base almeno annua, che firmano gli atti, iscritti ai relativi ordini o albi professionali, muniti di partiva IVA, che hanno fatturato almeno il 50% a favore del dichiarante, come risulta dalle dichiarazioni IVA:	
X =	Somma (1 + 2 + 3 + 4)	Giorni totali nel triennio
Y =	X / 365	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
	Y / 3	Media annua delle unità di personale tecnico

Firmato del legale rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia



DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio
(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE	
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta	
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta	
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante	
1.4.	Definizioni utilizzate	
1.5.	Atti presupposti	
1.6.	Operatori economici ammessi alla gara.....	
1.7.	Piattaforma telematica	
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto	
2.2.	Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi	
2.3.	Durata dell'appalto	
2.4.	Opzioni (distintamente per ciascun Lotto).....	
2.5.	Articolazione in Lotti	
2.6.	Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA.....	
2.7.	Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA	
2.8.	Soccorso istruttorio tramite EmPULIA	
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
3.0.	Motivi di esclusione	
3.1.	Requisiti di partecipazione	
3.2.	Offerenti in Forma aggregata	
3.3.	Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa	
3.4.	Gestione della documentazione amministrativa	
3.5.	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)	
4.	CAPO 4 – OFFERTA	
4.1.	Offerta tecnica	
4.2.	Offerta economica	
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
5.1.	Valutazione dell'Offerta tecnica	
5.2.	Valutazione dell'Offerta economica	
5.3.	Punteggio totale	
5.4.	Commissione giudicatrice	
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA	
6.1.	Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale	
6.2.	Gestione dell'Offerta tecnica	
6.3.	Gestione dell'Offerta economica	
6.4.	Offerte anomale o anormalmente basse	
6.5.	Verifica documentazione amministrativa	
6.6.	Soccorso istruttorio	
6.7.	Conclusione della fase amministrativa	
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE	
7.1.	Verbali	
7.2.	Verifica di anomalia delle offerte.....	
7.3.	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione	
7.4.	Aggiudicazione	
8.	STIPULA DEL CONTRATTO	
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	
8.2.	Obblighi dell'aggiudicatario	
8.3.	Adempimenti contrattuali	
9.	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	
9.1.	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione	
9.2.	Controversie	
9.3.	Altre disposizioni e informazioni.....	
9.4.	Trattamento dei dati personali	
9.5.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
9.6.	Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara	
9.7.	Modulistica disponibile per la partecipazione	
9.8.	Riserva di aggiudicazione	

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara; a tale scopo si precisa che:

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

Ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.empulia.it ed in linea con quanto disposto all'articolo 44 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La procedura aperta cui il presente disciplinare in particolare ha ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Nello specifico:

- a) l'offerta deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - esclusivamente tramite l'utilizzo della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it, secondo la procedura più avanti descritta;
- b) l'offerta deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta economica, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.2;
- c) la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ricorrendo all' "inversione procedimentale", con esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., è il seguente: <http://www.dissestopuglia.it>.

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia				
Indirizzo	Via Gentile	num.	52		
CAP	70126	Località	BARI	Provincia	BA
Indirizzo di posta elettronica		info@dissestopuglia.it			
Domicilio digitale (PEC)		ufficiogare@pec.dissestopuglia.it			

1.4. Definizioni utilizzate

1.4.1. Definizioni generali

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero sia come integrato ed emendato dalle successive disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici;

- b) **«Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla parte II, Titolo II, Capo I, in vigore transitoriamente in quanto non abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»:** gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al punto 3.5 del presente documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- e) **«Linee guida»:** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
 - **«Linee guida n. 1»** recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018).
 - **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).
- f) **«Decreto tariffe»** il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - **«Tavola Z-1»** recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - **«Tavola Z-2»** recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».
- g) **«Portale»:** la piattaforma EmpULIA raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA;
- h) **«Offerta telematica»:** l'offerta inviata attraverso il Portale, con le modalità descritte al punto 2.6 del presente documento, e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento;
- i) **«NTC 2018»:** Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8);
- j) **«Circolare esplicativa»:** Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 «Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" (Supplemento ordinario n. 5 alla GU n. 35 dell'11-02-2019);
- k) **«Decreto Sblocca Cantieri»:** decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
- l) **«Decreto Semplificazioni»:** decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- m) **«Decreto Semplificazioni bis»:** decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108

1.4.2. Definizioni specifiche

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Data del presente Documento»:** la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) relativamente ai lavori:
 - **«Classificazione»** o **«Classificazione dei lavori»:** la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe come individuata al punto 2.2 presente Documento;
 - **«Categoria»** o **«Categoria dei lavori»:** la sola parte alfabetica della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;

- d) «**Buste dell'Offerta**», cumulativamente le seguenti definizioni:
- «**Busta dell'Offerta tecnica**» la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1;
 - «**Busta dell'Offerta Economica**» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al punto 4.2.1;
- e) «**Rapporto organico**»: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- f) «**Consulente / Collaboratore**»: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA.

1.4.3. Ulteriori definizioni e abbreviazioni

- a) «**Stazione appaltante**»: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del Codice dei contratti;
- b) «**Operatore economico**»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
- c) «**Appaltatore**»: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- d) «**Lotto / Lotti**», **seguiti dalla numerazione**: si intendono i singoli interventi oggetto delle prestazioni in affidamento, relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio, come individuati ai punti 2.1 e 2.2;
- e) «**PF**» (**Progetto di fattibilità tecnica ed economica**): si intende il livello progettuale di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice, sulla base dello svolgimento delle indagini e verifiche di cui al successivo comma 6; è composto da quanto previsto dagli articoli da 17 a 23 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.I.01 a Qb.I.17, della tavola Z-2, salve le omissioni e le deroghe ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice;
- f) «**PD**» (**Progettazione definitiva**): si intende il livello progettuale definitivo di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, sulla base della documentazione progettuale già a disposizione; è composto da quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.II.01 a Qb.II.24, della tavola Z-2, salve le omissioni e le deroghe ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice;
- g) «**PE**» (**Progettazione esecutiva**): si intende il livello progettuale definitivo di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice; è composto da quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.III.01 a Qb.III.07 della tavola Z-2, salve le omissioni e le deroghe ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice; comprende in particolare le prestazioni da CSP di cui alla successiva lettera h);
- h) «**CSP**» (**Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto**): si intendono le funzioni e le prestazioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 individuata altresì con la sigla Qb.III.7 della tavola Z-2; la prestazione è ricompresa nella progettazione esecutiva, come definita in precedenza;
- i) nelle prestazioni di cui alle lettere e), f), g) e h) e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa (indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi

aerofotogrammetrici con drone, rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, rilievi LASER SCANNER, ecc.), e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice;

- j) «piano delle indagini»: si intendono i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa (§§ C.6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica");
- k) i rilievi, le indagini e i sondaggi, anche invasivi, di cui al precedente punto i) potranno essere affidati secondo le modalità previste dal Codice dei contratti;
- l) sono comprese altresì di tutte le prestazioni accessorie e complementari necessarie al perfetto svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi; in deroga alle disposizioni richiamate nelle stesse lettere e), f), g) ed h), possono essere omissi esclusivamente i segmenti di prestazione o le singole prestazioni elementari che il Contratto disciplinare di incarico indica come non compresi nell'affidamento;
- m) restano in capo alla Stazione Appaltante gli oneri istruttori connessi all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente previsti per legge.

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) su due quotidiani a tiratura locale e 2 quotidiani a tiratura nazionale;
- b) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- c) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- d) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- e) sul sito ufficiale del Soggetto aggregatore della Regione Puglia www.empulia.it.

1.5.2. Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
- b) l'accesso agli atti sarà garantito nelle forme previste dalla normativa vigente.

1.5.3. Documentazione a base di gara

L'Appalto a cui il presente documento si riferisce è stato indetto con decreto a contrarre del Commissario di Governo n. 170 del 10/03/2022, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3.

Il progetto a base di gara, per ogni singolo lotto per cui si concorre, è disponibile per la consultazione al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/11qgXyxbgck_OVKwVaUZilcfbNe3sOvhc?usp=sharing

1.6. Operatori economici ammessi alla gara

1.6.1 Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o

- “associazioni professionali”, da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
- società di professionisti di cui all’art. 255 del Regolamento;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’art. 254 del Regolamento;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
 - altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;
- e) per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.

1.6.2. Figure professionali presenti negli Operatori economici

Ai fini dell’ammissione:

- a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili;
- b) almeno un Geologo per le prestazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice e direzione operativa per le indagini, sondaggi e prove anche integrative che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione;
- c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;

Ai fini della valutazione dell’adeguatezza dello staff tecnico impiegato sono inoltre raccomandati professionisti ulteriori con specifica e comprovata esperienza nel rispettivo ambito:

- e) architetto per gli aspetti ambientali e del paesaggio, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- f) dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell’ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- g) archeologo, di cui al punto 3.1.1, lettera d).

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con

l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un rapporto organico con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f).*
3. *In deroga alla precedente nota n. 2, il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).*
4. *I professionisti di cui alle lettere e), f) e g) non sono obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente, tuttavia essi sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo dell'adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio. Tali professionisti possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l'offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.*
5. *Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:
 - con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
 - mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;
 - cooptati dall'offerente.*

1.6.3. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) **Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:**
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) **ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;**
- c) **il divieto opera anche in relazione al Geologo, anche se individuato come consulente/collaboratore come definito al punto 1.4.2, lettera f) nonché per tutti i professionisti di cui al punto 1.6.2, ad eccezione del professionista archeologo che, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente; pertanto è considerata partecipazione plurima quella di offerenti che hanno in comune anche un solo professionista in relazione al singolo Lotto;**
- d) **se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo;**
- e) **fermo restando quanto previsto al punto 2.5.2, lettera c), in materia di aggiudicazione di un solo Lotto, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), c e d), operano singolarmente per ciascun Lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le predette condizioni si verificano in relazione a Lotti diversi.**

1.7. Piattaforma telematica

1.7.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, come indicato al punto 1.3.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre. Per informazioni relative alla gestione delle sospensioni, limitazioni di accesso e/o interruzioni per la manutenzione ordinaria della stessa, si rimanda all'Art. 12-Manleva della Disciplina di Utilizzo, disponibile direttamente sul Portale.

1.7.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo del presente disciplinare;
- e) in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.7.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto

nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto

(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati nel seguente prospetto, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice, ed inoltre il coordinamento progettuale di cui agli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al punto 2.2.

L'importo complessivo di tutti i lotti oggetto delle prestazioni in appalto, finanziato a valere sulle disponibilità del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", è pari a € 704.381,82; i corrispettivi, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, sono così determinati:

Lotto	Codice ReNDIS	Comune	Prov.	CORRISPETTIVI ONNICOMPRESIVI					Giorni utili	Unità di personale tecnico
				PF (€)	PD (€)	PE (€)	Spese e oneri accessori (%)	Totale (€)		
1	16IR731/G1	MOLFETTA	BA	23.049,62	111.462,04	68.226,87	21,25	202.738,53	80	5
2	16IR759/G1	ALTAMURA	BA	-	64.316,16	50.657,84	24,62	114.974,00	50	3
3	16IR755/G1	SAN SEVERO	FG	10.232,29	52.718,29	30.287,59	24,03	93.238,17	55	2
4	16IR738/G1	ANDRIA	BT	9.523,44	49.112,76	28.189,38	24,16	86.825,58	55	2
5	16IR840/G1	CERIGNOLA	FG	7.867,82	41.233,81	23.288,75	24,48	72.390,38	55	2
6	16IR849/G1	MONOPOLI	BA	6.893,67	36.475,40	20.405,26	24,66	63.774,33	55	2
7	16IR301/G1	GINOSA	TA	-	-	47.669,72	23,71	47.669,72	15	1
8	16IR721/G1	GIOIA DEL COLLE	BA	2.437,78	13.117,49	7.215,84	25,00	22.771,11	40	1

- a) a norma, per progettazione geotecnica si intende l'insieme delle attività progettuali, dalla pianificazione delle indagini geotecniche fino alle verifiche di sicurezza e al monitoraggio, che riguardano le opere cui si riferiscono i servizi da affidare. **La caratterizzazione e modellazione geologica del sito è propedeutica all'impostazione della progettazione geotecnica;**
- b) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice (progettazione di fattibilità tecnica ed economica) comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice (progettazione definitiva) comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice (progettazione esecutiva) comprendono le prestazioni di cui agli articoli 91 e 100 del al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) il corrispettivo posto a base di gara per ciascun lotto è stato calcolato secondo il DM del 17/06/2016 e include spese ed oneri accessori;
- f) le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione, e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica del progetto e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice. Alla luce dei quadri economici dei progetti predisposti

dalle Amministrazioni proponenti e costituenti la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, congruente e compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione e all'esecuzione di accertamenti, indagini e/o prove indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione (ad es. ambientali, topografici, aerofotogrammetrici, geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici, archeologici, tecnologici, ecc.), incluso quanto definito al seguente punto g);

- g) le indagini geognostiche e le prove di laboratorio comprendono i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro;
- h) le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, così come meglio specificate al punto 2.1.1, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;
- i) in funzione dell'assetto del territorio e della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo piano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
- j) in relazione alla locale complessità geologica e geotecnica e/o geomeccanica, il servizio di progettazione comprende studio di compatibilità geologica e geotecnica, comprensivo delle verifiche di stabilità di cui al § 6.3.4. delle NTC 2018, finalizzato all'individuazione dei fattori che maggiormente influenzano la stabilità del pendio, ed alla selezione, scelta e verifica dell'efficacia dei possibili interventi di stabilizzazione;
- k) relativamente al lotto 7 (Ginosa), le prestazioni comprendono remunerate integralmente all'interno del corrispettivo le attività connesse all'adeguamento della progettazione definitiva posta a base di gara alle sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto.

2.1.1. Altre attività comprese nell'appalto

L'incarico comprende l'espletamento dei servizi e delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla stessa (indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, rilievi LiDAR da piattaforma aerea, rilievi LASER SCANNER, misurazioni e picchettazioni, ecc.) per addivenire alla soluzione progettuale che, tra più opzioni alternative, presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per le prestazioni tecniche da fornire in termini di mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa tecnica richiamata al punto 2.1, lettera g, la sequenza delle indagini e la scelta della relativa strumentazione di indagine e di controllo devono conseguire da osservazioni e rilievi di carattere preliminare che permettano di definire il tipo di dissesto, in atto o potenziale, e il suo stato attuale.

A questo fine, in caso di dissesti di versante, dovranno essere acquisiti innanzitutto i dati già disponibili, qualora esistano (Autorità di Bacino, Università, CNR, ecc.), riguardanti i caratteri geometrici e cinematici dei dissesti gravitativi e gli eventuali effetti sui manufatti esistenti.

I dati scaturenti dalle attività di studio e di indagine appositamente predisposte ed eseguite dovranno condurre ad una dettagliata ricostruzione del fenomeno di dissesto presente nelle tre dimensioni attraverso specifiche planimetrie e sezioni illustrative, integrando i dati dei rilievi con misure di

spostamento superficiale o profondo del terreno e con i dati di monitoraggio, che permettano al progettista di validare il modello geologico ricostruito.

In ogni caso, per tutti i lotti oggetto dei servizi in appalto, il programma delle indagini da predisporre ed eseguire dovrà comprendere tutte le attività necessarie e propedeutiche allo svolgimento delle calcolazioni di progetto, incluse le analisi idrologiche e idrauliche di dettaglio se necessarie a verificare il corretto dimensionamento idraulico delle opere di progetto (se oggetto delle specifiche prestazioni in affidamento), inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo di adeguata profondità, da attrezzare con celle piezometriche per il rilievo periodico dei livelli piezometrici e/o con tubi inclinometrici per il rilievo degli spostamenti orizzontali in profondità;
- prelievo di campioni indisturbati con relative prove sperimentali presso laboratori certificati ai sensi di legge (prove di riconoscimento, prove meccaniche di resistenza a taglio, prove di compressione edometrica, ecc.);
- indagini geofisiche, mediante l'esecuzione di prove down-hole e/o di prospezione sismica con tecnica MASW, per la definizione del modello geotecnico dinamico;
- rilievo plano-altimetrico delle aree e/o della locale rete idrografica (con annessa adeguata fascia all'intorno) in scala adeguata;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere di progetto.

La Stazione Appaltante darà formale assenso all'esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall'operatore economico aggiudicatario.

Sarà compito dell'aggiudicatario individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall'accesso ai luoghi (redigendo apposito piano particellare) necessario per l'avvio delle attività di cui all'art. 15 del DPR 327/2001 per l'esecuzione di indagini e rilievi.

In funzione dell'importanza e valore delle opere di consolidamento e messa in sicurezza da progettare e della caratterizzazione del locale modello geologico e geotecnico (definito anche sulla base della campagna geognostica opportunamente programmata e realizzata), la Stazione Appaltante potrà far eseguire da terzi una o più d'una delle stesse indagini programmate, se ritenute necessarie al proseguo e buon andamento del servizio.

2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (ID Opere ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)

I lavori da progettare sono classificati nella categoria prevalente ID-opere «D.02», ad eccezione dell'intervento relativo al lotto 2 (Altamura) riconducibile alla categoria prevalente ID-opere «S.04»; gli importi dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni in affidamento sono i seguenti:

Lotto	Codice ReNDIS	Titolo intervento	Comune	Prov.	Importo lavori (€)
1	16IR731/G1	Opere mitigazione idraulica Lama Martina	MOLFETTA	BA	9.200.000,00
2	16IR759/G1	Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee - zona 4	ALTAMURA	BA	2.429.799,93
3	16IR755/G1	Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla S.P. 109 San Severo-Lucera -II lotto	SAN SEVERO	FG	3.762.000,00
4	16IR738/G1	Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 2 - Lama Lagnone	ANDRIA	BT	3.700.000,00
5	16IR840/G1	Mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale - Zona Ovest	CERIGNOLA	FG	2.945.000,00
6	16IR849/G1	Opere per la mitigazione del rischio idraulico nel territorio costiero di Monopoli in c.da Lamandia.	MONOPOLI	BA	2.340.000,00
7	16IR301/G1	Canale lama di Pozzo. Lavori urgenti di demolizione e ricostruzione attraversam. canale Chiaradonna	GINOSA	TA	4.563.774,45
8	16IR721/G1	Intervento mitigazione rischio idraulico area sud est abitato	GIOIA DEL COLLE	BA	585.000,00

2.3. Durata dell'appalto

Come al punto II.2.7) del bando di gara.

In particolare:

- per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivo e/o esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, i termini complessivi in giorni (naturali e consecutivi) sono indicati nella tabella che segue;
- i giorni utili per la consegna di tutti gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto 1.4.3, lettere e) e l), se previsto, decorrono dalla firma del contratto;
- per le operazioni planimetriche e preparatorie necessarie alla corretta progettazione dell'opera, è previsto il termine complessivo di giorni 25 (venticinque) decorrenti dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, o nel caso del lotto 2, dalla firma del contratto;
- i giorni utili per la consegna di tutti gli elaborati del Progetto Definitivo di cui al punto 1.4.3, lettere f) e l), decorrono dal nulla osta al piano delle indagini di cui al punto 1.4.3, lettera j) consegnato dall'Appaltatore, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, se previsto;
- i giorni utili per la consegna del Progetto Esecutivo di cui al punto 1.4.3, lettere g) e h), decorrono dall'approvazione del Progetto Definitivo, facendo salvo, per il lotto 7 (Ginosa), il tempo utile complessivo necessario all'adeguamento degli elaborati progettuali posti a base di gara, tempo che non dovrà comunque superare 25 (venticinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla firma del contratto.

Lotto	Codice ReNDIS	Comune	Prov.	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni (naturali e consecutivi)			
				PF	PD	PE	Totale
1	16IR731/G1	MOLFETTA	BA	20	40	20	80
2	16IR759/G1	ALTAMURA	BA	-	35	15	50
3	16IR755/G1	SAN SEVERO	FG	15	30	10	55
4	16IR738/G1	ANDRIA	BT	15	30	10	55
5	16IR840/G1	CERIGNOLA	FG	15	30	10	55
6	16IR849/G1	MONOPOLI	BA	15	30	10	55
7	16IR301/G1	GINOSA	TA	-	-	15	15
8	16IR721/G1	GIOIA DEL COLLE	BA	10	20	10	40

2.4. Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi.
- b) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale.

2.5. Articolazione in Lotti

2.5.1. Suddivisione in Lotti

- a) L'appalto è suddiviso in n. 8 (otto) Lotti come previsto ai punti 2.1 e 2.2;
- b) al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (intesi come operatori economici), ciascun offerente può aggiudicarsi un solo Lotto, salvo il caso di cui al punto 2.5.3;
- c) ciascun offerente deve possedere i requisiti economico-finanziari di cui al punto 3.1.2 e tecnico-

professionali di cui al punto 3.1.3, almeno per il Lotto di maggiore importo tra quelli per i quali presenta l'offerta; pertanto i requisiti previsti per un Lotto sono idonei alla presentazione dell'offerta per i Lotti di importo inferiore.

2.5.2. Aggiudicazione dei Lotti

Fatto salvo quanto previsto al punto 2.5.3:

- a) è ammessa la partecipazione a più Lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del punto 1.6.3, lettera e), ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico;
- b) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un Lotto, si aggiudica il Lotto di importo più elevato (inteso come importo a base di gara e non come importo di aggiudicazione) tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
- c) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista tra quelli indicati al punto 1.6.2, lettera a), compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti);
- d) costituisce eccezione alle condizioni di cui alla lettera c) il professionista archeologo che, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente;
- e) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l'aggiudicatario di un Lotto non può conseguire l'aggiudicazione di un altro Lotto;
- f) se per un Lotto vi sono più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediante sorteggio pubblico; in tal caso, le offerte dell'offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
- g) il procedimento di cui alle lettere b) ed f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare.

2.5.3. Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente

In deroga al punto 2.5.2, se in conseguenza della limitazione dell'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente, per un Lotto non vi siano più offerte ammesse disponibili, l'aggiudicazione di tale Lotto avviene in favore dell'offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale offerente sia già aggiudicatario di un precedente Lotto, a condizione che l'offerente sia in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica; in assenza dei requisiti per il Lotto ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.

2.6. Termini e modalità di presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione prevista del presente Disciplinare deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, o firma elettronica avanzata fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia, ove ammessa, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

2.6.1. Consultazione delle "Guide Pratiche"

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul portale informativo di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

2.6.2. Credenziali d'accesso

Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi e registrarsi al Portale EmPULIA della Regione Puglia secondo le istruzioni di dettaglio disponibili sul sito internet www.empulia.it.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d'accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione.

Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del Portale. Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

2.6.3. Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA

Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il concorrente potrà effettuare un nuovo invio utilizzando le seguenti funzioni:

- "Modifica": permette la sostituzione dell'offerta già inviata, che non sarà disponibile alla stazione appaltante.
- "Nuovo": permette di presentare una nuova offerta che sarà presa in carico dalla stazione appaltante unitamente alle offerte precedentemente inviate.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it, oppure direttamente dall'indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>, secondo la seguente procedura:

1. registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page del sito informativo di EmPULIA (www.empulia.it): l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "LOGIN";
3. cliccare sulla sezione "BANDI";
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "BANDI PUBBLICATI": si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO", in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "DOCUMENTI COLLEGATI";
7. denominare la propria offerta ("Titolo documento");
8. cliccare sul pulsante "PARTECIPA" per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

9. Busta "Documentazione": inserire i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato". Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);
 10. Busta "Tecnica" e Busta "Economica": inserire i documenti e le informazioni richieste nel presente disciplinare di gara afferenti all'offerta tecnica ed economica direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell'"Elenco Prodotti", secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo "Esito riga" mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende partecipare cliccando sul tasto "Elimina";
 11. in alternativa è possibile scaricare il file excel da compilare (presente nella stessa sezione DOCUMENTI) con l'indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l'eliminazione dei lotti (attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel) a cui l'operatore economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;
 12. caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "Caricamento Lotti" sulla riga "Carica file offerte". Durante il caricamento, all'interno della sezione "Caricamento Lotti", l'operatore economico ha la possibilità di:
 - controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando "Verifica informazioni";
 - ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare, attraverso il comando "Aggiorna Dati Bando";
 13. la busta tecnica e la busta economica vengono generate automaticamente dal sistema nella sezione "Elenco Lotti", dopo aver inserito i documenti richiesti negli appositi campi previsti nel file foglio prodotti, o direttamente nell'"Elenco prodotti";
 14. genera PDF buste dell'offerta tecnica ed economica: nella sezione "Elenco Lotti", cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l'apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
 15. apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;
 16. allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando "Importa buste pdf" o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell'apposita area denominata "Allega PDF Firmato", per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma.
- N.B. in caso di utilizzo del comando "Modifica offerta", entrando nel merito della busta tecnica e/o economica di ogni singolo lotto, il sistema elimina il file .pdf riepilogativo delle stesse. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l'utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato "Busta Tecnica e Busta Economica";
17. cliccare su "INVIO" per verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su "INVIO" per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

2.6.4. Verifica della presentazione dell'offerta sul portale

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
- c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC COLLEGATI", posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";

e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

2.6.5. Assistenza per l'invio dell'offerta

Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmpULIA all'indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Restano valide le disposizioni dell'art. 79, comma 5 bis del Codice Appalti in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmpULIA.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso EmpULIA, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

2.6.6. Partecipazione in RTP/ConSORZI

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTP / Consorzio occorre utilizzare il comando "INSERISCI MANDANTE" / "INSERISCI ESECUTRICE", per indicare i relativi dati.

La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

2.6.7. Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

2.6.8. Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

a) Per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA.

b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di

- partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento richiesto dal presente disciplinare di gara.
- c) Attraverso il comando "Modifica offerta", entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico ha la possibilità di modificare il contenuto della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto 2.6.3.).
 - d) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
 - e) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso.
 - f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
 - g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00.
 - h) Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico in definitiva potrà modificare l'offerta già inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l'offerta così modificata sostituirà in automatico quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione "Nuovo": in questo caso il sistema darà evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di presentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in "forme giuridiche differenti" e per "diversi Lotti".
 - i) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("IN LAVORAZIONE", ovvero "SALVATO", ovvero "INVIATO") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta".
 - j) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.

Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun concorrente:

- non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta. È possibile ritirare integralmente la propria offerta – esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara e degli altri atti di gara saranno escluse.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi della suindicata medesima normativa, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

2.7. Richiesta di chiarimenti tramite EmpULIA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmpULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a).

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmpULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

In caso di certificato malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante di cui al punto 1.3.

2.8. Soccorso istruttorio tramite EmpULIA

La Stazione appaltante può richiedere tramite EmpULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate dell'operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "CREA RISPOSTA". Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "CREA RIPOSTA" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "AGGIUNGI ALLEGATO".

In caso di certificato malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio della documentazione integrativa, le integrazioni documentali potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante di cui al punto 1.3.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmpPULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE", nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'ALLEGATO' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
 - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)
- b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni, se pertinenti:**
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
 - il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
- c) per l'offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.**
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5)
- dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'Appendice 1;
 - dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 - dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C) e inoltre all'Appendice 2;
- d) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, come specificata al punto 3.5.2.;**
- e) attestazione di presa visione dei luoghi, come indicato al punto 3.3.3;**
- f) attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LiDAR o LASER SCANNER, come da punto 3.3.4;**
- g) PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:**
- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
 - in caso di avalimento, il «PASSOE» dell'ausiliaria;
 - in caso di cooptazione, il cooptato deve creare la propria componente del «PASSOE» qualificandosi come "mandante";

- h) **attestazione di impegno all'affidamento delle indagini geognostiche e delle prove in sito ad esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20B ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento, qualora l'operatore economico offerente (anche in forma aggregata) non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica;**
- i) **limitatamente al Lotto numero 1: avvenuto versamento del contributo a favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2; nei casi in cui non sia dovuto il versamento del ridotto contributo l'operatore economico dovrà eliminare la relativa riga cliccando sulla corrispondente icona del cestino;**

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle eventuali appendici predisposte dalla Stazione appaltante ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*
5. *Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS-20B, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti ex art. 90, comma 1 del Regolamento. Sarà in questo caso sufficiente presentare specifica copia conforme dell'attestazione. Qualora sia scaduto il triennio di validità, il concorrente, nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione, può esibire alla Stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).*

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)**

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:
 - perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più

d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostantive di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostantivi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostantivi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso di professionista individuale: titolare;
 - 2) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
 - 3) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
 - 4) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
 - 5) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - gli institori e i procuratori generali;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostantiva nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la*

dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
6. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti d'affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
7. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
8. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
 - al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
 - al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;

--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l'obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter),c-quater),d), e), del Codice)

È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del Codice;

b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 del Codice;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):

--- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;

--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

--- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c),c-bis),c-ter),c-quater), d), e)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato

dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:

--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;

--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).

4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e, in ogni caso, l'esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certificati o autocertificati la insussistenza del requisito;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del

1981;

- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
3. Ai fini della lettera i), l'operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

**3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata
(articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

3.1. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCpass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 1 lett. a) del Codice)

- a) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), completa del

numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) iscrizione agli **Ordini professionali** di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettere a) e b), in particolare:
- all'Ordine degli Ingegneri;
 - all'Ordine dei Geologi;
- c) iscrizione agli **Ordini professionali** di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in coerenza con quanto previsto al punto 1.6.2, lettere e), f) e g), in particolare:
- all'Ordine degli Architetti o abilitazioni equipollenti;
 - all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali o abilitazioni equipollenti;
- d) iscrizione nell'elenco degli **Archeologi** istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999).

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. *Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").*
2. *I requisiti di cui alla lettera b) sono obbligatori a pena di esclusione.*
3. *I requisiti di cui alla lettera c) e alla lettera d) non sono obbligatori per l'ammissione ma sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica.*
4. *In ogni caso i requisiti devono riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2 e devono essere indicati l'Ordine di appartenenza, la circoscrizione territoriale, il numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, anche la data di abilitazione.*

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett. b) del Codice)

Adeguate copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici di cui al punto 2.2, ovvero sia in alternativa, corredata dall'impegno dell'Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data.

La copertura assicurativa è prodotta in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. *La dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, mediante deposito di polizza in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.*
2. *In caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando le singole assicurazioni degli operatori raggruppati, purché dopo l'eventuale aggiudicazione l'assicurazione sia unificata e rilasciata al raggruppamento nel suo insieme. Non possono invece concorrere alla definizione del massimale le polizze riferite a professionisti cooptati ovvero individuati come*

consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f).

3. I requisiti devono essere posseduti in rapporto al lotto più rilevante (in termini di importo lavori) tra quelli per i quali è presentata offerta.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice)

I requisiti devono essere posseduti per il Lotto di importo maggiore tra quelli per i quali è presentata offerta.

a) **per tutti i Lotti:** servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori di cui al punto 2.2, appartenenti alle Classificazioni «D.02» o, nel caso del lotto riferito ad Altamura, «S.04». L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento;
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016, con le precisazioni;

ID opere	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori non utilizzabili
D.02	Nessun altro	D.01; D.03; D.04; D.05
S.04	S.03; S.05 e S.06	S.01; S.02

- prima del 21 dicembre 2013 sono utilizzabili lavori classificati nella classe e categoria «VII/a» di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;

categoria	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori non utilizzabili
VII/a	Nessun altro	VII/c; VII/b; VIII
IX/b	I/g; IX/b; IX/c	I/f; IX/a

- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di sistemazione idraulica, ad

- eccezione del lotto 2 per il quale i lavori analoghi utili devono essere in ogni caso riconducibili a interventi di risanamento e consolidamento di terreni;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
- a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
 - a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
 - a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato.
- b) solo per i Lotti 1 e 2: servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) volte l'importo dei lavori, per la Classificazione definita al punto 2.2 per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, e identificata «D.02» per il lotto n. 1 (Molfetta) ovvero, per il lotto n. 2 (Altamura), «S.04». A tale scopo:**
- b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
 - b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito **non possono concorrere più di due lavori;**
 - b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) solo per i Lotti 1 e 2: unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore al numero risultante dividendo convenzionalmente per 50.000 (cinquantamila) l'importo a base di gara di ciascun Lotto, arrotondato all'unità superiore, come riportato nell'ultima colonna, rubricata «Unità di personale tecnico» della tabella di cui al punto 2.1. Ai fini del presente requisito:**
- c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
 - il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
 - i soci professionisti attivi in caso di società;
 - i dipendenti tecnici a tempo pieno;

- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
 - i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f);
- c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- c.4) non possono essere computati:
- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - professionisti cooptati;
- c.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici;
- c.6) per gli operatori partecipanti quali liberi professionisti il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico va inteso come possesso delle unità minime stimate, per lo svolgimento delle prestazioni in appalto. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- d) **per tutti i Lotti**: relativamente alle prestazioni accessorie relative a rilievi, accertamenti e indagini di cui al punto 2.1, nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica, è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno, resa ai sensi di legge, con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta di affidare nelle forme di legge ad esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20 o OS-20B ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE e nelle relative Appendici 3 e 4)

1. *Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.*
2. *Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e c) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.*
3. *In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri*

requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.

4. *In relazione al requisito di cui alla lettera a) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l'aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento.*
5. *I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.*
6. *Il requisito di cui alla lettera c):*
 - è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;*
 - per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni;*
 - è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici di cui al punto 1.4.3, lettera b).*

3.2. Offerenti in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento, l'offerente dovrà presentare copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Se il raggruppamento non è ancora costituito, ai sensi dell'art. 48 del Codice, gli operatori economici, in sede di offerta, devono dichiarare di volersi costituire, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo, ed altresì impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell'art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre:

- a) *ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7, nonché:*
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;*
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;*
- b) *indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere, dichiarate nella Appendice 1 al DGUE;*
- c) *i requisiti di cui al punto 3.1.3 devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura non inferiore rispetto a ciascun operatore economico mandante;*
- d) *ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria, la geologia o l'architettura, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di cui al punto 3.1.3; il giovane professionista può essere:*
 - un libero professionista singolo o associato;*
 - con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;*

- un dipendente con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);
 - un consulente su base annua come definito al punto 1.4.2, lettera f);
- e) agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)

1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'Appendice 1 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.

3.2.2. Reti di imprese e Contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore delegato mandatario;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- h) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi stabili, in quanto compatibile.

I requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), anche partecipanti al raggruppamento. In particolare:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
 - per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
 - per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c).

3.2.5. Subappalto

Ai sensi del 31, comma 8, del Codice, le prestazioni affidate non possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:

- a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
- b) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche;
- c) mera redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'operatore economico indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)

In applicazione dell'articolo 93, comma 10, del Codice, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

Limitatamente al lotto n. 1, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 11/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.

Il versamento deve essere fatto limitatamente al lotto n. 1 per il quale si è presentata offerta, il contributo all'ANAC non è dovuto per gli altri lotti trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Il versamento è possibile on-line tramite il servizio "Gestione Contributi Gara (GCG)" sul Portale dei pagamenti dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it>); l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

Lotto	Codice ReNDIS	Comune	Prov.	CUP	CIG	Importo contributo (euro)
1	16IR731/G1	MOLFETTA	BA	H59J21010360001	91349406F5	20,00
2	16IR759/G1	ALTAMURA	BA	H79J21011820001	91364862C3	Esente
3	16IR755/G1	SAN SEVERO	FG	H79J21011800001	9136502FF3	Esente
4	16IR738/G1	ANDRIA	BT	H89J21014680001	9136506344	Esente
5	16IR840/G1	CERIGNOLA	FG	H39J21012790001	9136515AAF	Esente
6	16IR849/G1	MONOPOLI	BA	H69J21012360001	9136519DFB	Esente
7	16IR301/G1	GINOSA	TA	H39J21012800001	913652856B	Esente
8	16IR721/G1	GIOIA DEL COLLE	BA	H69J21012340001	9136535B30	Esente

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- "Pagamento on line" mediante il Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso, utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
2. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
3. accedere al servizio.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato)

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove sono ubicati gli interventi oggetto dei servizi in appalto, distintamente per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta. L'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

- a) l'offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
- b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
- c) ai fini della validità della comprova dell'avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente. In caso forma aggregata la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'operatore economico mandatario o capogruppo, qualora il raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario è già costituito; nel caso di temporaneo / consorzio da costituirsi la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente;
- d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
- e) la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3.3.4. Attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR o LASER SCANNER

Ad esclusione del solo lotto 7 (Ginosa), è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno resa ai sensi di legge con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta che l'offerta presentata comprende l'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR da piattaforma aerea (data di acquisizione massimo 5 anni dalla data di pubblicazione del bando) e la successiva restituzione su opportune cartografie tematiche georeferenziate a scala idonea, nonché la restituzione dei DTM ricavati.

Per il lotto 2, l'impegno riguarderà l'esecuzione di un rilievo laser scanner 3D delle cavità da eseguire con tecnologia di scansione lidar e sistema di geolocalizzazione, con annessa elaborazione dei dati tridimensionali e restituzione degli elaborati 2D.

3.4. Gestione della documentazione amministrativa

3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:

- a) devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 2.6.7;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

3.4.2. Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.5.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmpULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI).

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.

Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), fino all'adeguamento a tali modifiche da parte del MIMS del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta ai sensi di legge, per i cui dettagli si rinvia a quanto riportato nel seguente punto 3.5.2 – Parte III.

3.5.2. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari (in caso di avvalimento).

Le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 45, comma 2, del Codice; inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti

(persone fisiche) di cui al punto 3.0.3.

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. E' riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.6)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A).

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4.

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C).

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n.

55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis), comma 4 (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120/2020), comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità (come richiesta al punto 3.1.1):

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2;
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2):

- copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lett. c del Codice).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):

- servizi tecnici di cui al punto 3.1.3, lettera a) e, per i soli Lotti numero 1 e 2, lettera b). L'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo di riferimento è riportata nell'appendice 3 alla Sezione C, Parte IV del DGUE.
- professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richieste al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali;
- titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppo di lavoro, specificando la rispettiva posizione giuridica (titolare, contitolare /associato, socio professionista attivo, direttore tecnico, dipendente ecc.).
- per i soli Lotti numero 1 e 2, numero del personale tecnico impiegato nei tre anni precedenti. L'individuazione di dettaglio è riportata nell'Appendice 4 alla Sezione C, Parte IV del DGUE;
- con riferimento al precedente punto, individuazione delle professionalità particolari richieste:
 - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo periodo, del Codice);
 - il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008;
 - per i raggruppamenti temporanei, il professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni, con specificazione della data di abilitazione.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (*omesso in quanto non pertinente*)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

3.5.3. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;

--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.

Sezione B. Individuazione dei soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro.

Sezione C. E' riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. Da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

Sezione D. Condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici in forma societaria.

Sezione C. I lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche. In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B, C e D che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

3.5.4. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE. Le appendici, predisposte dalla Stazione appaltante, sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:

- 1) Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.
- 2) Avvalimento, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 3) Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i propri servizi tecnici; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato fino al raggiungimento del requisito.
- 4) Per i soli Lotti 1 e 2, individuazione dettagliata del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare

le proprie unità di personale tecnico.

Note di chiarimento alle appendici al DGUE

1. *L'appendice 1 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.*
2. *L'appendice 2 deve essere compilata solo in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria fermo restando l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.*
3. *L'appendice 3 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*
4. *L'appendice 4, per i soli Lotti 1 e 2, deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*

3.5.5. Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA

1. Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmpULIA cliccando sulla funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un'altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall'utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
 - "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
 - Apporre la firma digitale al DGUE;
 - Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato".
 - Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio dell'offerta).

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce "Partecipa in forma di RTI" e con il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE".

Il sistema indicherà nel campo "Stato DGUE" sulla griglia del RTI lo stato "Inviata Richiesta".

Contestualmente all'invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI

La Mandataria riceverà un'e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio

DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell'offerta salvata e cliccare sul comando "Scarica documenti ricevuti".

Un messaggio a video confermerà l'avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia "RTI" nella colonna "DGUE".

E' possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull'icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonna "Risposta".

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell'RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla".

A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all'offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (<http://www.empulia.it>) cliccando sul comando "Log-in".

Effettuato il Login, verrà mostrata la "Lista Attività" con la comunicazione relativa alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull'oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto "Continua" per accedere alla funzione "Documentazione Richiesta da Terzi" e gestire la richiesta.

Il gruppo funzionale "Documentazione Richiesta da Terzi" permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.

Accesso alla Richiesta

- Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apri";
- "Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.

Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando "Apri Risposta".

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliccare sull'omonimo comando "Compila DGUE" e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
- "Genera PDF" del DGUE e apporre la firma digitale.
- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato". In alternativa, è possibile modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando "Modifica dati".
- Cliccare su "Chiudi" per tornare alla schermata precedente e procedere all'inoltro della risposta cliccando sul pulsante "Invio".

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri Ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.

3.5.6. Invio dell'offerta carente di uno o più DGUE strutturati

Nel caso di invio dell'offerta carente di uno o più DGUE "Strutturati" (da parte ad es., di mandatarie, mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.), l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio è rimesso esclusivamente alle decisioni e valutazioni della stazione appaltante, adottate nel rispetto delle norme previste dal Codice degli Appalti e s.m.i, in linea con quanto stabilito all'art 12 "Manleva" della Disciplina di utilizzo della piattaforma, secondo cui: "Le procedure di gare telematiche, effettuate tramite la Piattaforma EmpULIA, si svolgono sotto la direzione e l'esclusiva responsabilità dell'Ente aderente".

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica dei DGUE richiesti.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta tecnica

(Busta telematica dell’Offerta tecnica)

L’operatore economico nella sezione, “CARICAMENTO LOTTI” direttamente sulla riga “ELENCO PRODOTTI” nel campo del foglio denominato “RELAZIONE TECNICA” dovrà inserire la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione inerente all’Offerta Tecnica, come descritta ai punti seguenti, dovrà essere **DISTINTA** e riferita a ciascun singolo lotto per il quale il concorrente partecipa.

4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell’Offerta Tecnica

La busta dell’Offerta Tecnica contiene esclusivamente l’Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificati nel seguente prospetto:

Elementi / sub-elementi di valutazione tecnica		Sub-pesi	pesi
1.	Capacità del concorrente a realizzare la prestazione e adeguatezza dell’offerta (desunte da un progetto analogo a quello in gara per il lotto di riferimento)		20
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
1.a	soluzioni ingegneristiche adottate	05	
1.b	livello di multidisciplinarietà espressa dall’intervento	05	
1.c	analogia con gli interventi oggetto della prestazione	05	
1.d	completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione	05	
2.	Caratteristiche metodologiche del servizio (illustrazione delle attività che si intendono svolgere e modalità di esecuzione)		40
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
2.a	tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi.....	10	
2.b	adeguatezza e completezza staff tecnico (obbligatorio e raccomandato)	10	
2.c	adeguatezza attività da svolgere e organizzazione dei servizi	10	
2.d	adeguatezza delle soluzioni operative utili alla redazione del piano delle indagini (di progetto e/o di controllo)	05	
2.e	rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni	05	
3.	Soluzioni ambientali e in materia di sicurezza (illustrazione delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale e di tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi)		15
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
3.a	tematiche ambientali implementabili nell’intervento.....	10	
3.b	efficacia delle proposte per la riduzione delle interferenze dei lavori.....	05	
SOMMA dei pesi dell’Offerta Tecnica			75

a) Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica, gli elementi di valutazione devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1) quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con *fotorendering* o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), di un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale e meglio attinente allo specifico lotto cui si riferiscono gli interventi da progettare, secondo i diversi sub-elementi di valutazione considerati;
- una relazione descrittiva dell'intervento scelto dal concorrente, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:
 - (i) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico e geologico;
 - (ii) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto i profili ambientali, paesaggistici, agricolo-forestali e archeologici e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
 - (iii) dell'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al punto 2.2, integrata con le caratteristiche oggettive di natura geologica e ambientale;
 - (iv) del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
- la progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato;
- la progettazione deve essere stata avviata e conclusa nel decennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.3; non può essere oggetto di avvalimento;

2) quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia del progettista, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano relativamente allo specifico lotto;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intende illustrare;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curriculari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;
- la relazione deve contenere, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione,

l'illustrazione operativa, sotto il profilo metodologico e procedurale, delle soluzioni proposte per identificare le criticità idrauliche del territorio, a scala di bacino, nonché il locale modello geologico e geotecnico di riferimento (motivandone la scelta in relazione alle problematiche del sito) necessari per le verifiche di sicurezza e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico cui si riferiscono i servizi da affidare, incluso il sistema di monitoraggio da mettere in opera per il controllo della relativa efficacia e funzionalità;

- 3) quanto all'elemento numero 3:
 - il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le soluzioni che consentono la migliore compatibilità delle opere previste ed il loro inserimento nel contesto locale in relazione ai vincoli (idrogeologico, ambientali, archeologici e architettonico - paesaggistici) e alle interferenze presenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- b) l'offerta tecnica deve essere costituita come segue:
 - 1) quanto all'elemento numero 1:
 - per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
 - per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;
 - 2) quanto all'elemento numero 2:
 - per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
 - per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
 - 3) quanto all'elemento numero 3:
 - per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
 - per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
- c) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di pagine e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
- d) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica

- a) In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
 - le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», in carattere *Time New Romans* di dimensione non inferiore a 10 (dieci), allineamento giustificato e con interlinea 1;
 - gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati dal tecnico redattore e dal legale rappresentante della ditta in formato digitale .p7m;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate a corredo delle suddette relazioni, rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà;
 - la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione contenuti non funzionali al progetto;
- b) per "cartelle" si intendono le "pagine", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
 - possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche

- integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni;
- c) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;
- d) nel caso in cui l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
- e) l'Offerta Tecnica non può:
- essere in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Le proposte migliorative possono riguardare modalità tecnico operative ritenute dall'offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare le prestazioni poste a base di gara anche sotto gli aspetti dell'esecuzione dei lavori, gestione e controllo delle opere da progettare.

Tutte le proposte migliorative, anche aggiuntive, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Nota bene

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:

- utilizzare l'estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

4.2. Offerta economica

(Documentazione della Busta telematica dell'Offerta economica)

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema EmpULIA nella sezione "ELENCO LOTTI". L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "CARICAMENTO LOTTI", direttamente sulla riga dei lotti di interesse, nell'"ELENCO PRODOTTI":

- a) nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI SCONTO" il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara, come indicato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto di riferimento;
- b) per ciascun lotto per il quale l'operatore concorre, la propria dichiarazione d'offerta economica, da caricare nell'apposito campo denominato "ALLEGATO ECONOMICO", firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A). Il modulo dell'Offerta Economica deve essere **DISTINTO PER CIASCUN LOTTO** per il quale il concorrente partecipa: utilizzando il modulo predisposto sarà sufficiente contrassegnare il Lotto per il quale è presentata offerta;
- c) i **costi della sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale);

d) i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale).

Al riguardo, si precisa che:

- la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara dovessero essere ancora in corso, la Stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa;
- il documento deve essere caricato sul Sistema EmPULIA attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

4.2.1. Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1; deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- b) limitatamente ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
 - b.1) la sottoscrizione con firma digitale deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
 - b.2) deve contenere l'impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.
- c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta;
- d) l'importo relativo alle indagini geognostiche, così come le analisi geologiche, geotecniche e sismiche, i rilievi piano - altimetrici, le misurazioni e le picchettazioni o le altre attività di accertamento propedeutiche alla progettazione rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto di supporto e strettamente funzionali alle medesime attività di progettazione: in nessun caso potranno essere imputate ad un singolo progettista anche in ragione delle responsabilità che da esse scaturiscono.

4.2.2. Articolazione delle Offerte Economiche in funzione dei Lotti:

- a) le Offerte Economiche di cui al punto 4.2.1 devono essere distinte per ciascun singolo Lotto per il quale l'offerente partecipa e presenta offerta e pertanto si applicano a ciascun singolo Lotto;
- b) le Offerte Economiche sono apposte sul modulo predisposto dalla Stazione Appaltante, contrassegnando il Lotto per il quale è presentata offerta.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) del Codice e dell'art. 120 del Regolamento, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del suddetto Regolamento, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.

La valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 4.1. e dell'offerta economica di cui al punto 4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Parametri		PUNTEGGIO
A)	MERITO TECNICO	75
B 1)	PREZZO	25
Totale		100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

5.1. Valutazione dell'Offerta tecnica

5.1.1. Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascun singolo lotto oggetto dei servizi in appalto in funzione degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, così come elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

1) quanto all'elemento numero 1:

- 1.a) la più pregevole e innovativa soluzione ingegneristica, con riferimento alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato, sotto i profili delle componenti funzionale, tecnologico e prestazionale in funzione dell'assetto idraulico e/o geomorfologico del territorio di riferimento e degli obiettivi da conseguire in termini di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio;
- 1.b) il più completo livello di partecipazione multidisciplinare e di apporto delle diverse professionalità nello svolgimento dei servizi tecnici relativi all'intervento progettato e presentato; le più significative interconnessioni tra le varie discipline tecniche;
- 1.c) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica attribuita al punto 2.2 e alle caratteristiche oggettive dei lavori da progettare;
- 1.d) il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, individuate al punto 2.1, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al predetto punto 2.1, oppure, in via graduata, i singoli livelli di progettazione, il coordinamento per la sicurezza, le prestazioni tecniche, ingegneristiche, ambientali, agricolo-forestali e archeologiche; il tutto in

combinato con la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

2) quanto all'elemento numero 2:

- 2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare per il lotto di riferimento e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, anche in rapporto al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; le più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi degli interventi, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come minimizzazione delle risorse necessarie. Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo ed esecutivo, con cui si individuano soluzioni tecniche e tecnologiche che consentano di ottimizzare e/o perfezionare le previsioni di cui al progetto a base di gara nei limiti della spesa massima finanziata;
- 2.b) il più elevato grado di adeguatezza delle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare e messi a disposizione, relativamente agli ingegneri e ai geologi, agli architetti, dottori agronomi o forestali e archeologi, il loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni, il pregio tecnico per competenza ed esperienza desunto da un curriculum sintetico; in ogni caso distintamente per ciascuna delle citate professionalità obbligatorie e raccomandate. Sarà valutata positivamente l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni;
- 2.c) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle strumentazioni da impiegare, all'eventuale uso di strumentazioni innovative e di elevata precisione, all'efficienza delle modalità di svolgimento dei servizi, le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i verificatori e le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati; le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche;
- 2.d) il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni operative utili alla redazione del piano delle indagini necessarie alla redazione del progetto in relazione al contesto di riferimento e alla tipologia di intervento previsto, compreso quanto necessario alle verifiche di compatibilità idraulica dell'opera da progettare e delle infrastrutture eventualmente interferenti con i corsi d'acqua oggetto delle progettualità e/o alla verifica delle condizioni di stabilità dei terreni, attuali e future, e/o al monitoraggio nel tempo, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e dal presente documento;
- 2.e) il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione "anticipata" che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell'apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;

3) quanto all'elemento numero 3:

- 3.a) il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni progettuali che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e che incidono localmente sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili, limitando anche temporalmente le aree da occupare provvisoriamente/definitivamente in esproprio, in relazione ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti. La relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura

diversa correlati alla realizzazione delle opere;

- 3.b) la maggiore precisione, esaustività ed efficacia delle soluzioni proposte attinenti all'organizzazione di cantiere e alla minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e della sicurezza dei lavoratori e di terzi.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 4.1.1., non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell'attribuzione delle preferenze, distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa:

- a) non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) a ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (riparametrazione eseguita fuori piattaforma EmpULIA):

$$V(x_i)_j = \bar{P}(x_i)_j / \bar{P}(x_i)_{max}$$

dove:

$V(x_i)_j$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (x_i) relativo all'elemento (x) dell'offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$\bar{P}(x_i)_j$ è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (x_i) dell'offerta (j) in esame;

$\bar{P}(x_i)_{max}$ è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (x_i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;
- e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio W_{x_j} (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
- f) se in relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica,

nessuno ottiene il valore massimo previsto al punto 4.1.1, si procede con la cosiddetta **riparametrazione di primo livello**, assegnando il peso totale dell'elemento (x) all'offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:

$$C(x)_j = W_{x,j} / W_{x,i \max}$$

dove:

C (x)_j è il coefficiente della prestazione dell'offerta j-esima rispetto all'elemento qualitativo (x), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

W_{x,j} è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per l'elemento x;

W_{x,i max} è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all'elemento qualitativo (x) di cui al punto 4.1.1.

- g) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono distintamente per ciascun lotto per il quale si partecipa, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera f) eseguita nell'ambito della Piattaforma;
- h) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica;
- i) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera h), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
 - è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto 5.1.2. e non influisce sulla medesima soglia;
 - è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.4, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia.

5.1.2. Soglia di sbarramento dell'Offerta tecnica

È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 35 (sull'intero di 75).

5.2. Valutazione dell'Offerta economica

L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1. Sono ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:

--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

--- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;

$$C_i = (R_i / R_{\max})^{0,25}$$

i

c

o

e

fficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

dove:

- C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 a 1 ;
 R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
 R_{max} è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

Per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B,i} = C_i P_{B_{max}}$$

dove:

- $P_{B,i}$ è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
 C_i è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
 $P_{B_{max}}$ è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).

5.3 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è, distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa, la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B,i}$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;
 $P_{A,i}$ è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 35 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (75);
 $P_{B,i}$ è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (25);

5.4. Commissione giudicatrice

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale

6.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
 - del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
- b) le sedute pubbliche saranno gestite da remoto, con le modalità di cui al seguente punto 6.1.3;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di lasciare temporaneamente la seduta virtuale se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al punto 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica si terrà in modalità telematica, nel giorno e nell'ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, nella data e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara provvede:

- a) a prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in EmpULIA;
- b) a chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa", come da indicazioni fornite al punto 6.1.4.;
- c) avviare la fase di valutazione delle offerte telematiche con l'apertura della busta concernente all'offerta tecnica dei partecipanti e la mera elencazione dei documenti tecnici presenti a sistema.

6.1.3. Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).

La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori sarà garantita mediante gli strumenti ed i software *open source* per videoconferenza ritenuti dal Seggio di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google

meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uopo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:

- pubblicare una "Comunicazione generica", utilizzando l'omonima funzione presente sul sistema EmPulia, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa ed il link utile al collegamento telematico;
- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione del soggetto partecipante che, in caso di persona diversa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'offerente mandatario, dovrà essere munito di specifica delega o procura; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l'allontanamento dei contravventori.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

6.1.4 Inversione delle fasi di gara

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, in forza dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, applicando l'inversione procedimentale ovvero con l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti per ciascun lotto in gara.

Pertanto, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate da EMPULIA, si procederà, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**, come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative dei partecipanti attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa con riserva" a ciascun offerente, con esplicita indicazione, nell'area "Motivazione" di EmPULIA, della seguente ragione: "Ammessa ex art. 133, comma 8";
- chiusura della fase di "Valutazione Amministrativa".

Ferma restando la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, si prosegue con la valutazione delle offerte secondo le modalità descritte nel presente documento.

Resta inteso che le ammissioni definitive sono subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui al presente disciplinare di gara.

6.2. Gestione dell'Offerta tecnica

6.2.1. Apertura dell'Offerta tecnica

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta amministrativa degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data e ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al punto 9.1.1:

- a) procede, in seduta pubblica e **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a lasciare la seduta virtuale.

6.2.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione

contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento (punto 4.1);

- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti all'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

6.2.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**:

- a) **in seduta riservata**, all'inserimento dei coefficienti $C(x)$, di cui al precedente punto 5.1.1, lettera f), calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara;
- b) **in seduta pubblica**, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a calcolare, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.2.4.

6.2.4. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della Busta telematica dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile o peggiorativa rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
- d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento come definita al punto 5.1.2;
- e) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- f) che, in relazione all'elemento di valutazione di cui al punto 4.1.1, n. 1 (Capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell'offerta), hanno utilizzato un progetto non riconducibile all'offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo punto 4.1.1, lettera a), numero 1).

Sono altresì esclusi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice:

- gli operatori economici che in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
- i consorziati (per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere) che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;

Sono inoltre esclusi ai sensi dell'articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:

- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi.

In applicazione del punto 2.5.2, lettera c), le esclusioni di cui agli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, qualora ricorrano anche per un solo Lotto, hanno effetto su tutti i Lotti coinvolti dalla stessa condizione di comunione di più professionisti, e sono disposte anche quando le relative condizioni emergono o sono accertate in qualsiasi momento del procedimento, anche dopo la conclusione della verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta tecnica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

6.3. Gestione dell'Offerta economica

6.3.1. Apertura dell'Offerta economica

Distintamente per ciascun Lotto per il quale si concorre, il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.2.3 o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.2.3, relativo alle sole Offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, in sequenza seguendo l'ordine progressivo delle buste, provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.3.2.

6.3.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica

Per ciascun Lotto, sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.3.1, lettera d);
- e) le esclusioni di cui alle lettere b), c) e d), sono applicate ai singoli Lotti coinvolti nella causa di esclusione.

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

6.3.3. Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2, la Commissione giudicatrice, distintamente per ciascun lotto oggetto dei servizi in appalto, procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmpULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo di ciascun concorrente in gara, sulla base delle formulazioni di cui ai punti 5.2.

6.3.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.3.3, si procede, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare:

- a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici (punto 6.2.3) con i punteggi dell'Offerta Economica (punto 6.3.3);
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.4.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6.4. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, ottengono contemporaneamente e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 su 25);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica (c.d. riparametrazione di secondo livello), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 60 su 75);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare, la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa ai sensi del seguente punto 6.5.

6.5. Verifica documentazione amministrativa

Successivamente alla verifica dell'eventuale anomalia e distintamente per ciascun lotto per cui si concorre, il seggio di gara provvede, in seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria ad esito delle fasi di gara espletate e, in caso di violazione delle disposizioni, ne dispone l'esclusione, se non rimediabile con soccorso istruttorio.

Quindi, con le modalità di cui al punto 6.1.1, si procederà all'analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:

- a) verificare che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del precedente punto 3.0;
- b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 3.1, esclusivamente sulla base dei DGUE presenti su EmpULIA e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al seguente punto 6.6, ricorrendone i presupposti;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice ove ne ricorrano i presupposti.

6.5.1. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Oltre ad escludere i concorrenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui ai punti 6.2.4 e 6.3.2, è escluso il concorrente che:

- a) in una o più d'una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- c) in caso di ricorso all'avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- d) non ha assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi.

6.6. Soccorso istruttorio

6.6.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

L'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Fuori dai casi di cui al punto 6.5.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.6.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno ommesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante o apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 3.2;
 - se già costituito, hanno omesso l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se da costituirsi, hanno omesso l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa; in tal caso l'ammissione alla successiva fase di gara avviene con riserva;
 - non hanno indicato le quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- e) che, in caso di avvalimento:
 - non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
 - hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
- f) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.6.1, in quanto pertinenti.

6.6.2. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi dei punti 2.8 e 9.1.1, prima di procedere all'esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto 6.6.1, la Stazione appaltante, distintamente per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare:

- a) assegna al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.6.1, nei termini prescritti alla lettera a); è escluso il concorrente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.5.1;
- d) esclude il concorrente:
 - che non risponde nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;

--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;

--- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice;

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

6.7. Conclusione della fase amministrativa

Distintamente per ciascun lotto oggetto dei servizi in appalto, a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella relativa graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

6.7.1. Esclusioni definitive

È comunque escluso il concorrente:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.6.2, lettera a) e b);
- b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni nelle modalità di cui all'articolo 76, comma 6 del Codice.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
- d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice oggetto di esame ai sensi del presente documento; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Verifica di anomalia delle offerte

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.4, lettera c), il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima migliore offerta che appare anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse.

Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità a verificare le successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, e ricorrendo ad eventuali esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni di cui al punto 7.2.1, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia dell'offerta può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste sono presentate oltre i termini assegnati;
- b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5

e 6 del Codice;

- c) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni devono riguardare:
- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) se basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.2) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello

- (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
 - f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 4.1, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione

Fermo restando quanto previsto al punto 2.5.2, distintamente per ciascun Lotto:

- a) a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria di cui al punto 6.3.4, sempre che l'offerta sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3 (nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.4), il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, primo periodo, del Codice, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante, distintamente per ciascun Lotto, provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in

qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;

- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto è stipulato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) (*stand still*).

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In deroga, ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti l'Amministrazione aggiudicatrice può, a proprio insindacabile giudizio, esonerare il tecnico affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora accerti che lo stesso Tecnico incaricato sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento);
 - la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, per un massimale garantito non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare; la polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
 - la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione

circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione della prestazione;

- d) nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
 - del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (pro quota in proporzione al valore del singolo Lotto aggiudicato), ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

8.3. Adempimenti contrattuali

8.3.1. Adempimenti anteriori alla consegna

L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l'efficacia della aggiudicazione, fatti salvi i casi di urgenza di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del Codice.

I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale EmPULIA e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come "avviso", all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmPULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante pubblicazione sul Portale con le modalità su menzionate;
- c) mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale.

9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.1.4:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmpULIA secondo le modalità di cui al punto 2.6; non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Portale EmpULIA; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.1.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito nelle modalità e nei tempi previsti per legge.

9.1.4. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti:

- a) L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti:
- alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d);
 - al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
- b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.2, lettera b);
- c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

9.2. Controversie

9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

9.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

9.2.3. Supplente

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del Codice.

9.3. Altre disposizioni e informazioni

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.4. Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento, ing. Raffaele SANNICANDRO.

9.4.1. Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

9.4.2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

9.4.3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

9.4.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

9.5. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

9.6. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) gli atti individuati al punto 1.5.3 con i relativi allegati;
- d) il DGUE di cui al punto 3.5 e relative appendici.

9.7. Modulistica disponibile per la partecipazione

Modello A - Offerta economica

Modello B - Dichiarazione di cooptazione

Schema di contratto (disciplinare di incarico)

Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II

Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II

Appendice 3 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici di cui al punto III.1.3, lettere a) e b) del Bando di gara)

Appendice 4 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate di cui al punto III.1.3), lettera c) del Bando di gara)

Si rammenta che il progetto a base di gara, per ogni singolo lotto per cui si concorre, è disponibile per la consultazione al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/11qgXyxbgck_OVKwVaUZilcfbNe3sOvhc?usp=sharing

9.8. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Li _____ 2022

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(Il Soggetto Attuatore)



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia



MODELLO A
OFFERTA ECONOMICA

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio

(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

“OFFERTA ECONOMICA”

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

in qualità di _____
(titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)

dell'operatore economico offerente: _____

codice fiscale: _____ che partecipa alla gara

in forma singola; quale capogruppo mandatario del _____⁽¹⁾ di operatori economici:

già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda, da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

LOTTO⁽²⁾

1

2

3

4

5

6

ribasso percentuale sul prezzo di:

in cifre %

in lettere percento

DICHIARA

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli atti posti in visione, di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, di ritenere la offerta realizzabile ed il prezzo offerto nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- di mantenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta stessa.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/___

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

¹ Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».

² Indicare il lotto (UNICO) cui la presente offerta si riferisce.

PER R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell'/gli operatore/i economico/i mandante/i ⁽¹⁾.

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto _____ in qualità di ⁽²⁾

dell'operatore economico: _____ cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di ⁽²⁾

dell'operatore economico: _____ cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto _____ in qualità di ⁽²⁾

dell'operatore economico: _____ cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Data ___/___/___

Mandante (legale rappresentante) Firma _____

Mandante (legale rappresentante) Firma _____

Mandante (legale rappresentante) Firma _____

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

¹ Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

² Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia

Allegato 5



SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio

(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Schema di Contratto disciplinare di incarico recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi al "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio.

Lotto n. ____ « _____ »
in Comune di _____ (provincia _____)

ai sensi degli articoli 23, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50/2016.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (_/ _/ _),
avanti a me _____, in qualità di
_____ del _____, ufficiale rogante
autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del
_____, senza la presenza di testimoni, con l'accordo
delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono
comparsi:

- il signor _____, in qualità di _____ del **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**, che agisce in nome e per conto dello stesso Commissario, con sede in 70126 - BARI, via Gentile, 32 (codice fiscale 93394550722), di seguito denominato semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico affidatario**», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal

notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:

- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso che

- a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ____ in data _____, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, eventuali risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso Tecnico affidatario);
- b) in data _____ hanno avuto avvio le operazioni di gara con procedura _____ (CIG _____), per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto e che, in esito a tale procedura, è risultato vincitore l'Affidatario sopra generalizzato;
- c) in capo all'Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- d) che con Determina commissariale n. ____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto sulla base dell'offerta presentata che, sebbene non allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del __, __% (_____ euro e _____ centesimi ogni cento) sul valore posto a base di gara;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati all'articolo 2 del presente Contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente all'intervento denominato _____, nel comune di _____ (lotto n. _____).
2. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: _____
 - b) il Codice identificativo della gara (CIG): _____

Art. 2 (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (sezione b.I del Decreto tariffe);
 - b) Progettazione definitiva (sezione b.II del Decreto tariffe);
 - c) Progettazione esecutiva (sezione b.III del Decreto tariffe).
2. A salvaguardia della qualità della progettazione, nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 del Codice, sono ricompresi gli adempimenti tecnici propedeutici e funzionali alla predisposizione dei seguenti elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto indispensabile, ancorché non specificato, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, ove necessari o prescritti dall'ordinamento vigente.

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	
Codice	Descrizione singole prestazioni
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.07	Relazione idrologica
Qbl.08	Relazione idraulica
Qbl.10	Relazione archeologica
Qbl.11	Relazione geologica

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.04	Piano particellare d'esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.13	Relazione geologica
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

3. Le prestazioni comprendono altresì, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo di cui all'articolo 4, le seguenti prestazioni specialistiche:
- a) di natura geologica, compresa la relazione geologica ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
 - b) il coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 9;
 - c) di natura paesaggistica di competenza degli architetti ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
 - d) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali di cui all'articolo 11, comma 2;
 - e) di natura archeologica di competenza degli archeologi di cui all'articolo 11, comma 3;
 - f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive, di cui agli articoli 5 e 11, comma 4.
4. Sono pertanto parte integrante del Contratto gli studi e le attività sperimentali e di campo necessarie e propedeutiche alla progettazione dell'intervento, ivi incluso il piano delle indagini geognostiche da eseguirsi con l'ausilio delle necessarie attrezzature per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A titolo indicativo e non esaustivo, il predetto piano di indagini deve comprendere: relazione tecnica, planimetria ubicazione indagini, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, Capitolato Speciale d'Appalto e cronoprogramma.
5. In funzione della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da

effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.

6. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta tecnica presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.
7. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti e in particolare al Codice D.Lgs 50/2016 e s.m.i e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), per le parti non abrogate, alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (nel seguito NTC 2018) e relativa circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare gli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.
8. In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice. Per i rilievi, le indagini e le prove di laboratorio che si rendessero necessarie e propedeutiche alla redazione della progettazione dell'intervento de quo, l'Affidatario provvederà direttamente all'esecuzione e/o all'affidamento a Ditte specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge. È onere dell'Affidatario, previo accordo e disposizioni del RUP, curare l'accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali. Resta in ogni caso inteso che, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle predette attività di indagine.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al

seguinte professionista (persona fisica): _____ dello Studio/Società _____, quale soggetto che agisce in nome e per conto del Tecnico incaricato, in tutte le fasi del servizio.

4. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. E' onere del Tecnico affidatario far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'appalto, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
5. Il Tecnico affidatario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. Il Tecnico affidatario è tenuto ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
6. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche (ad es. conferenze di servizi) indette dall'Amministrazione committente o da qualunque pubblica amministrazione per l'illustrazione del corso o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione. E' altresì tenuto ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento ai fini della verifica del progetto propedeutica alle procedure di validazione ed approvazione dello stesso.

Art. 4 (Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. L'importo del corrispettivo è pari a € _____ (in lettere _____), oltre IVA e oneri previdenziali, determinato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al _____% del prezzo indicato nel Bando di gara.
2. Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare, compreso l'importo relativo alle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 11 e alle attività sperimentali e di campo necessarie per eseguire la corretta progettazione dell'opera medesima nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto esecutivo, se del caso anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara, ove tecnicamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.
3. L'Affidatario ha valutato che il suddetto importo è sufficiente, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutte le indagini necessarie per effettuare, in modo integrato, la progettazione geotecnica ai sensi delle NTC 2018, nonché gli approfondimenti connessi

alle verifiche di compatibilità idraulica dell'opera e delle infrastrutture eventualmente interferenti con i corsi d'acqua oggetto della progettualità di cui al presente Contratto.

4. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione progettuale disponibile e posta a base per la definizione del corrispettivo, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo medesimo.
5. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e l'importo di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verificano:
 - a) in sede di approvazione della progettazione;
 - b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate.
6. Il pagamento dei corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI	ACCONTO	CONDIZIONE
I	20 %	Firma del contratto
II	30 %	Alla presentazione della documentazione tecnica e contabile a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini e delle prove di cui al relativo piano consegnato dall'O.E. oggetto di formale nulla osta da parte della Stazione Appaltante, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
III	30 %	All'approvazione del progetto definitivo
IV	20 % (saldo)	All'approvazione del progetto esecutivo

7. In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:
 - a) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale;
 - b) di far eseguire da terzi una o più d'una delle indagini programmate dal Tecnico affidatario, se ritenute necessarie al proseguo e buon andamento del servizio.

Art. 5 (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che non si sia dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.
2. Il tempo per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati come segue, fatto salvo il tempo utile per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie alla corretta progettazione dell'opera, complessivamente non superiore a **25 (venticinque)** giorni, naturali e consecutivi:

Fase	Descrizione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	____ (_____)
2	Progettazione ed esecuzione della campagna geognostica	25 (venticinque)
3	Progettazione definitiva	____ (_____)
4	Progettazione esecutiva	____ (_____)

Individuata, tra più soluzioni progettuali alternative, quella che presenta il miglior rapporto tra costi (costruzione, manutenzione e gestione) e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare ed alle prestazioni da fornire, ai fini della progettazione definitiva dell'opera, il Soggetto incaricato dovrà redigere il progetto delle indagini e delle prove geotecniche strettamente necessari a portare a buon fine il servizio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dall'eventuale offerta tecnica presentata, entro giorni cinque (5 gg) naturali e consecutivi dalla approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 6.

Il predetto piano dovrà illustrare in dettaglio tipologia, numero, ubicazione, profondità d'indagine nonché tipo ed numero di analisi da effettuare in laboratorio geotecnico sui campioni di terreno prelevati in corrispondenza delle verticali di indagine, compreso il relativo cronoprogramma di esecuzione.

I dati scaturenti dalle attività di studio e di indagine, appositamente predisposte ed eseguite, dovranno consentire la ricostruzione esaustiva dell'assetto topografico, geologico e geotecnico dell'area di intervento e dovranno essere utili per le calcolazioni di progetto, incluse le analisi idrologiche e idrauliche di dettaglio necessarie a verificare il corretto dimensionamento idraulico delle opere di progetto, come pure l'eventuale definizione del piano dei controlli e monitoraggio di cui al § C.6.2.2 della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7.

In funzione della complessità geotecnica e/o idraulica locale e della tipologia delle opere a farsi, la campagna geognostica deve prevedere:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo di adeguata profondità, appositamente attrezzati anche per la valutazione del regime delle pressioni interstiziali;
- prelievo di campioni indisturbati con relative prove sperimentali presso laboratori certificati ai sensi di legge (prove di riconoscimento, prove meccaniche di resistenza a taglio, prove di compressione edometrica, ecc.);
- indagini geofisiche, mediante l'esecuzione di prove down-hole e/o di prospezione sismica con tecnica MASW, per la definizione del modello geotecnico dinamico;
- rilievo plano-altimetrico delle aree in scala adeguata, comprensivo della materializzazione della testa di ciascun foro di sondaggio eventualmente realizzato;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere di progetto.

Il R.U.P. darà formale assenso all'esecuzione delle indagini e delle attività di campo, che saranno dirette dall'O.E. aggiudicatario. Dall'approvazione del piano, decorrono gli ulteriori giorni venti (20 gg), naturali e consecutivi, per portare ad ultimazione le attività di campo e di laboratorio programmate.

Tutte le varie fasi di cantiere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza continua di un Direttore Tecnico di Cantiere (tecnico specializzato, laureato iscritto all'albo) nominato prima dell'inizio dei lavori, dalla impresa individuata per l'esecuzione delle attività, che sovrintende e vigila sulla loro corretta esecuzione, redigendo dei rapporti giornalieri su quanto svolto, da consegnare al geologo incaricato dal Tecnico affidatario, come individuato all'articolo 7, comma 5, del presente Contratto. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà certificare la colonna stratigrafica, la corretta esecuzione delle prove in situ, del prelievo dei campioni, dell'installazione delle eventuali attrezzature per il monitoraggio e redigere un rapporto di prova finale con relativa documentazione fotografica.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle attività di indagine.

Il Soggetto incaricato, a prove e prospezioni ultimate, dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori che sarà trasmesso al R.U.P. per la richiesta di erogazione del previsto Il acconto, attestando con apposita sottoscrizione, l'eshaustività delle prove e delle indagini dallo stesso progettate ed eseguite per eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale, anche rispetto all'offerta tecnica presentata ove ne ricorrono le condizioni.

Art. 6 (Progettazione di fattibilità tecnica ed economica)

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti, deve individuare soluzioni che consentano di ottimizzare e qualora fosse necessario modificare le previsioni di cui al livello progettuale posto a base di gara, con particolare riguardo alle opere previste quali soluzioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto.
2. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista deve sviluppare, nel rispetto del quadro esigenziale di questa Amministrazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
3. Deve essere in particolare redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di analisi idrologiche e idrauliche, a scala di bacino, che consentano di simulare, ancorché in maniera preliminare ma secondo una analisi almeno spinta al modello monodimensionale in moto permanente, l'andamento dei deflussi idrici durante gli eventi di piena nella conformazione attuale, allo scopo di individuare le criticità

idrauliche della rete idrografica e le alternative progettuali possibili per la mitigazione del rischio, anche alla luce degli aspetti fisiografici, ambientali e paesaggistici del contesto in cui l'opera si inserisce, così come risultanti da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari (storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, sulle interferenze, ecc.).

4. Deve altresì studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto dei limiti di spesa previsti per l'intervento oggetto dell'incarico. L'importo totale dei lavori da progettare rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione. L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.
5. Deve inoltre indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa delle opere da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato nonché delle misure compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
6. La relazione archeologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, sarà redatta dal **dott.** _____, iscritto nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, ovvero in possesso di specifico diploma di laurea.

L'Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (definitivo ed esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi al I e II acconto di cui all'art. 4 (quest'ultimo ridotto forfettariamente del 10% per tenere conto della mancata esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 4) e quant'altro previsto per legge, ove dovuto. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

Art. 7 (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sul progetto o stabiliti dall'Amministrazione committente.

3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 12, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali per l'esecuzione dei lavori.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2005;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
 - c) autorizzazioni in materia ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 357/1997 s.m.i. (VIA/VAS/VINCA);
 - d) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - e) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera l), del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura forestale se previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
 - f) parere di competenza dell'Autorità Distrettuale di Bacino, ove richiesto;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
 - h) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste.
5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dal Tecnico affidatario in fase di gara, **dott.** _____.
6. La relazione idrologica e idraulica, finalizzata ad acquisire l'eventuale parere di compatibilità idraulica ai sensi delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente per l'area di intervento, dovrà simulare a scala di bacino, attraverso un'analisi almeno spinta al modello monodimensionale in moto permanente, l'andamento dei deflussi idrici durante gli eventi di piena nella conformazione attuale e futura, allo scopo di individuare le criticità idrauliche della rete idrografica e il corretto

dimensionamento della soluzione progettuale proposta la cui efficacia dovrà essere valutata anche in termini di rapporto tra costi (costruzione, manutenzione e gestione) e benefici per la collettività. Se necessario e/o richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale competente o dalla Stazione Appaltante, l'analisi dovrà eseguirsi in regime di moto vario bidimensionale e/o mono-bidimensionale utilizzando i programmi di calcolo a ciò dedicati, anche *open source*;

7. Il Tecnico incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione del progetto, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro, come indicata all'articolo 3, comma 3.

Art. 8 (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 7 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
 - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
 - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 7, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva

alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni dei predetti atti di assenso o ai fini della verifica/validazione del progetto.

Art. 9 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuato in fase di gara, **dott. _____**, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.

Art. 10 (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione delle attività sperimentali propedeutiche alle stesse sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica della progettualità da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
 - c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
 - d) la collaborazione con il RUP nella redazione delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, formulati dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
 - e) la collaborazione con il RUP nella valutazione di:
 - eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.

3. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di cui all'articolo 16.
4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, in fase sia di predisposizione sia di revisione, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi contrattuali, tenuto conto del ribasso unico offerto e in proporzione all'entità delle modifiche.
5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 11 (Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione)

1. Prestazioni di natura paesaggistico-ambientale di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
2. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
3. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
4. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte i rilievi in sito, le prove e le indagini, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario:
 - per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;

--- per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

5. Nel caso di opere che ricadono in zona di versante, studio di compatibilità geologica e geotecnica, oggetto di parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati, comprensivo delle verifiche di stabilità di cui al § 6.3.4. delle NTC 2018, finalizzato all'analisi delle condizioni di stabilità globale dei pendii con cui l'opera interagisce, ed alla selezione, scelta e verifica dell'efficacia dei possibili interventi di stabilizzazione.

Art. 12 (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016, la progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
 - b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
 - c) eventuali ulteriori decreti ove applicabili.
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.
4. La progettazione dovrà ispirarsi ai principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non

arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 13 (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

Art. 14 (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Ove previsto dall'offerta tecnica, la progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure (WBS) secondo quanto previsto dall'affidatario.
2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Una eventuale copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata tempestivamente, qualora espressamente richiesta.
3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Art. 15 (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di

motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivino a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Art. 16 (Assicurazioni del progettista)

1. L'affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, in particolare:

_____ polizza n. _____ ,
rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____ , con
specifico addendum riferito alle prestazioni previste dal Contratto.

2. In caso di affidatario che partecipa in raggruppamento, la polizza di cui al punto 1 dovrà essere estesa per il presente contratto a tutti i componenti del raggruppamento per lo specifico servizio. La stessa deve:
 - a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara; in tal caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
 - b) prevedere la copertura di cui alla lettera a), anche con riferimento a tutti i componenti del gruppo di progettazione che fanno riferimento in qualunque modo con il Tecnico affidatario, compresi i suoi dipendenti e consulenti;
 - c) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati, con il limite di 24 (ventiquattro) mesi, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per

la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;

d) prevedere un massimale, specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore a 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare, ossia pari a euro.

3. La polizza di cui al comma 1, eventualmente integrata come al comma 2, è acquisita alla stipula del Contratto e conservata agli atti.
4. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto dell'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 17 (Garanzia definitiva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha stipulato una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, per importo garantito di euro _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.
3. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 18 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo. Qualora a causa del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico affidatario in sede di gara, non sarà possibile perfezionare e rendere efficace l'aggiudicazione, il presente affidamento si riterrà privo di efficacia *ex tunc* e nessuna pretesa potrà essere vantata dal tecnico affidatario nemmeno in ordine al mero rimborso delle spese sostenute.

Art. 19 (Risoluzione e recesso)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere o recedere unilateralmente, l'affidamento del servizio dandone immediata preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con nota raccomandata o PEC.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere o recedere dall'affidamento del servizio se il Tecnico affidatario non partecipa obbligatoriamente agli incontri programmati o convocati dal Committente.

Art. 20 (Spese a carico dell'appaltatore)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo a base di gara del lotto aggiudicato e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Raffaele SANNICANDRO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 20, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia



SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

PER IL SOLO LOTTO 2

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio

(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Schema di Contratto disciplinare di incarico recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi al "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio.

Lotto n. 2
«Interventi consolidamento monitoraggio del catasto cavità sotterranee - zona 4»
in Comune di Altamura (BA)

ai sensi degli articoli 23, commi 4, 6, 7 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50/2016.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (_/ _/ _),
avanti a me _____, in qualità di
_____ del _____, ufficiale rogante
autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del
_____, senza la presenza di testimoni, con l'accordo
delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono
comparsi:

- il signor _____, in qualità di _____ del **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**, che agisce in nome e per conto dello stesso Commissario, con sede in 70126 - BARI, via Gentile, 32 (codice fiscale 93394550722), di seguito denominato semplicemente **«Amministrazione committente»**, e
- il signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente **«Tecnico affidatario»**, il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del

2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:

- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso che

- a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ____ in data _____, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, eventuali risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso Tecnico affidatario);
- b) in data _____ hanno avuto avvio le operazioni di gara con procedura _____ (CIG _____), per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto e che, in esito a tale procedura, è risultato vincitore l'Affidatario sopra generalizzato;
- c) in capo all'Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- d) che con Determina commissariale n. ____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto sulla base dell'offerta presentata che, sebbene non allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del __, __% (_____ euro e _____ centesimi ogni cento) sul valore posto a base di gara;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati all'articolo 2 del presente Contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente all'intervento denominato _____, nel comune di _____ (lotto n. _____).
2. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: _____
 - b) il Codice identificativo della gara (CIG): _____

Art. 2 (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a) Progettazione definitiva (sezione b.II del Decreto tariffe);
 - b) Progettazione esecutiva (sezione b.III del Decreto tariffe).
2. A salvaguardia della qualità della progettazione, nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8 del Codice, sono ricompresi gli adempimenti tecnici propedeutici e funzionali alla predisposizione dei seguenti elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto indispensabile, ancorché non specificato, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, ove necessari o prescritti dall'ordinamento vigente.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.04	Piano particellare d'esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.13	Relazione geologica
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbI.10	Relazione archeologica

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

3. Le prestazioni comprendono altresì, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo di cui all'articolo 4, le seguenti prestazioni specialistiche:
- a) di natura geologica, compresa la relazione geologica ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e le prestazioni tecniche e operative di cui all'articolo 10, comma 1;
 - b) il coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
 - c) di natura paesaggistica di competenza degli architetti ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
 - d) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali di cui all'articolo 10, comma 5, ove necessario;
 - e) di natura archeologica di competenza degli archeologi di cui all'articolo 6, comma 6;
 - f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive, di cui agli articoli 5 e 10, comma 7.
4. Sono pertanto parte integrante del Contratto gli studi e le attività sperimentali e di campo necessarie e propedeutiche alla progettazione dell'intervento, ivi incluso il piano delle indagini geognostiche da eseguirsi con l'ausilio delle necessarie attrezzature per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A titolo indicativo e non esaustivo, il predetto piano di indagini deve comprendere: relazione tecnica, planimetria ubicazione indagini, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, Capitolato Speciale d'Appalto e cronoprogramma.
5. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti e in particolare al Codice D.Lgs 50/2016 e s.m.i e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), per le parti non abrogate, alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (nel seguito NTC 2018) e relativa circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare gli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.
6. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta tecnica presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce

obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

8. In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice. Per i rilievi, le indagini e le prove di laboratorio che si rendessero necessarie e propedeutiche alla redazione della progettazione dell'intervento *de quo*, l'Affidatario provvederà direttamente all'esecuzione e/o all'affidamento a Ditte specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge. È onere dell'Affidatario, previo accordo e disposizioni del RUP, curare l'accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali. Resta in ogni caso inteso che, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle predette attività di indagine.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____ dello Studio/Società _____, quale soggetto che agisce in nome e per conto del Tecnico incaricato, in tutte le fasi del servizio.
4. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. E' onere del Tecnico affidatario far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'appalto, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
5. Il Tecnico affidatario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo

rendano necessario o anche solo opportuno. Il Tecnico affidatario è tenuto ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

6. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche (ad es. conferenze di servizi) indette dall'Amministrazione committente o da qualunque pubblica amministrazione per l'illustrazione del corso o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione. E' altresì tenuto ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento ai fini della verifica del progetto propedeutica alle procedure di validazione ed approvazione dello stesso.

Art. 4 (Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. L'importo del corrispettivo è pari a € _____ (in lettere _____), oltre IVA e oneri previdenziali, determinato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al _____% del prezzo indicato nel Bando di gara.
2. Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare, compreso l'importo relativo alle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 10 e alle attività sperimentali e di campo necessarie per eseguire la corretta progettazione dell'opera medesima nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto esecutivo, se del caso anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara, ove tecnicamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.
3. L'Affidatario ha valutato che il suddetto importo è sufficiente, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutte le indagini che si rendessero necessarie per effettuare, in modo integrato, la progettazione geotecnica ai sensi delle NTC 2018, nonché gli approfondimenti connessi alle verifiche di compatibilità geologica e geotecnica degli interventi oggetto della progettualità di cui al presente Contratto e, ove ne ricorrano le condizioni, alle verifiche di compatibilità idraulica delle opere di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo piano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
4. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione progettuale disponibile e posta a base per la definizione del corrispettivo, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo medesimo.
5. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e l'importo di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verificano:

- a) in sede di approvazione della progettazione;
 b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate.
6. Il pagamento dei corrispettivi sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI	ACCONTO	CONDIZIONE
I	20 %	Firma del contratto
II	30 %	Alla presentazione della documentazione tecnica e contabile a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini e delle prove di cui al relativo piano consegnato dall'O.E. oggetto di formale nulla osta da parte della Stazione Appaltante
III	30 %	All'approvazione del progetto definitivo
IV	20 % (saldo)	All'approvazione del progetto esecutivo

7. In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:
- a) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale;
- b) di far eseguire da terzi una o più d'una delle indagini programmate dal Tecnico affidatario, se ritenute necessarie al proseguo e buon andamento del servizio.

Art. 5 (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che non si sia dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.
2. Il tempo per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati come segue, fatto salvo il tempo utile per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie alla corretta progettazione dell'opera, complessivamente non superiore a **25 (venticinque)** giorni, naturali e consecutivi:

Fase	Descrizione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
1	Progettazione ed esecuzione della campagna geognostica	25 (venticinque)
2	Progettazione definitiva	___ (_____)
3	Progettazione esecutiva	___ (_____)

Il Soggetto incaricato dovrà redigere il progetto delle indagini e delle prove geotecniche strettamente necessari a portare a buon fine il servizio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e dall'eventuale offerta tecnica presentata, entro giorni cinque (5 gg) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

Il predetto piano dovrà illustrare in dettaglio tipologia, numero, ubicazione, profondità d'indagine nonché tipo ed numero di analisi da effettuare in laboratorio geotecnico sui campioni di terreno prelevati in corrispondenza delle verticali di indagine, compreso il relativo cronoprogramma di esecuzione.

I dati scaturenti dalle attività di studio e di indagine, appositamente predisposte ed eseguite, dovranno consentire la ricostruzione esaustiva dell'assetto topografico, geologico e geotecnico dell'area di intervento e dovranno essere utili per le calcolazioni di progetto, necessarie per valutare il comportamento dell'ammasso roccioso interessato e definire gli eventuali interventi di miglioramento statico e rinforzo delle cavità sotterranee indagate, se del caso privilegiando modalità non invasive qualora sia necessario o prescritto valorizzare e/o recuperare il valore storico e culturale di tali beni.

In funzione della complessità geotecnica e/o idraulica locale e della tipologia delle opere a farsi, la campagna geognostica deve prevedere:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo di adeguata profondità, appositamente attrezzati anche per la valutazione del regime delle pressioni interstiziali;
- prelievo di campioni indisturbati con relative prove sperimentali presso laboratori certificati ai sensi di legge (prove di riconoscimento, prove meccaniche di resistenza a taglio, prove di compressione edometrica, ecc.);
- indagini geofisiche, mediante l'esecuzione di prove down-hole e/o di prospezione sismica con tecnica MASW, per la definizione del modello geotecnico dinamico;
- rilievo plano-altimetrico delle aree in scala adeguata, comprensivo della materializzazione della testa di ciascun foro di sondaggio eventualmente realizzato;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere di progetto.

Il R.U.P. darà formale assenso all'esecuzione delle indagini e delle attività di campo, che saranno dirette dall'O.E. aggiudicatario. Dall'approvazione del piano, decorrono gli ulteriori giorni venti (20 gg), naturali e consecutivi, per portare ad ultimazione le attività di campo e di laboratorio programmate.

Tutte le varie fasi di cantiere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza continua di un Direttore Tecnico di Cantiere (tecnico specializzato, laureato iscritto all'albo) nominato prima dell'inizio dei lavori, dalla impresa individuata per l'esecuzione delle attività, che sovrintende e vigilia sulla loro corretta esecuzione, redigendo dei rapporti giornalieri su quanto svolto, da consegnare al geologo incaricato dal Tecnico affidatario, come individuato all'articolo 6, comma 5, del presente Contratto. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà certificare la colonna stratigrafica, la corretta esecuzione delle prove in situ, del prelievo dei campioni, dell'installazione delle eventuali attrezzature per il monitoraggio e redigere un rapporto di prova finale con relativa documentazione fotografica.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle attività di indagine.

Il Soggetto incaricato, a prove e prospezioni ultimate, dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori che sarà trasmesso al R.U.P. per la richiesta di erogazione del previsto acconto, attestando con apposita sottoscrizione, l'eshaustività delle prove e delle indagini dallo stesso progettate ed eseguite per eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale, se del caso anche rispetto all'offerta tecnica presentata.

Art. 6 (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sul progetto o stabiliti dall'Amministrazione committente.
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali per l'esecuzione dei lavori.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2005;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
 - c) autorizzazioni in materia ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 357/1997 s.m.i. (VIA/VAS/VINCA);
 - d) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- e) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera l), del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura forestale se previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
 - f) parere di competenza dell'Autorità Distrettuale di Bacino, ove richiesto;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
 - h) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste.
5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dal Tecnico affidatario in fase di gara, **dott.** _____.
6. La relazione archeologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, sarà redatta dal **dott.** _____, iscritto nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, ovvero in possesso di specifico diploma di laurea.
7. Il Tecnico incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione del progetto, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro, come indicata all'articolo 3, comma 3.

Art. 7 (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 6 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
 - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 6, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni dei predetti atti di assenso o ai fini della verifica/validazione del progetto.

Art. 8 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:

- a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuato in fase di gara, **dott.** _____, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.

Art. 9 (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione delle attività sperimentali propedeutiche alle stesse sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
- a) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica della progettualità da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;

- c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
 - d) la collaborazione con il RUP nella redazione delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, formulati dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
 - e) la collaborazione con il RUP nella valutazione di:
 - eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.
3. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di cui all'articolo 15.
4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, in fase sia di predisposizione sia di revisione, tutte le modifiche ed integrazioni:
- a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi contrattuali, tenuto conto del ribasso unico offerto e in proporzione all'entità delle modifiche.
5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 10 (Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione)

- 1. Prestazioni di natura geologica comprensive dei rilevamenti geologico-strutturali e geomeccanici degli ammassi rocciosi e dei principali sistemi di discontinuità (fratture, piani di stratificazione, ecc.) di competenza del geologo.
- 2. Studio di compatibilità geologica e geotecnica, oggetto di parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa

fissati, comprensivo delle verifiche di sicurezza di cui al § 6.7.5 delle NTC 2018, finalizzate, tra l'altro, alla selezione, scelta e verifica dell'efficacia dei possibili interventi di stabilizzazione e di miglioramento e rinforzo dell'ammasso roccioso per garantire o migliorare la stabilità globale e locale delle opere. Se necessario e/o richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale competente o dalla Stazione Appaltante, l'analisi numerica dovrà eseguirsi mediante modellazione FEM 3D se ritenuta necessaria per valutare le criticità di stabilità locale e globale e le migliori soluzioni per la mitigazione della pericolosità geomorfologica, soprattutto in corrispondenza delle sedi stradali pubbliche, agli spazi pubblici o aperti al pubblico.

3. Piano di monitoraggio e controllo dell'efficacia degli interventi di stabilizzazione che testimoni, ove occorra, lo stato di conservazione e di stabilità del sistema cavità nel tempo, commisurato all'importanza dell'opera e alla complessità della locale situazione ai sensi del § C.6.2.2 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.
4. Prestazioni di natura paesaggistico-ambientale di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
5. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
6. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
7. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte i rilievi in sito, le prove e le indagini, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario:
 - per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;
 - per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Art. 11 (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della

manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016, la progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
 - b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
 - c) eventuali ulteriori decreti ove applicabili.
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.
4. La progettazione dovrà ispirarsi ai principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 12 (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del

Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

Art. 13 (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Ove previsto dall'offerta tecnica, la progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure (WBS) secondo quanto previsto dall'affidatario.
2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Una eventuale copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata tempestivamente, qualora espressamente richiesta.
3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Art. 14 (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivino a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Art. 15 (Assicurazioni del progettista)

1. L'affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, in particolare:

_____ polizza n. _____ ,
rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, con
specifico addendum riferito alle prestazioni previste dal Contratto.

2. In caso di affidatario che partecipa in raggruppamento, la polizza di cui al punto 1 dovrà essere estesa per il presente contratto a tutti i componenti del raggruppamento per lo specifico servizio. La stessa deve:

a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara; in tal caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;

b) prevedere la copertura di cui alla lettera a), anche con riferimento a tutti i componenti del gruppo di progettazione che fanno riferimento in qualunque modo con il Tecnico affidatario, compresi i suoi dipendenti e consulenti;

c) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati, con il limite di 24 (ventiquattro) mesi, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;

d) prevedere un massimale, specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore a 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare, ossia pari a euro.

3. La polizza di cui al comma 1, eventualmente integrata come al comma 2, è acquisita alla stipula del Contratto e conservata agli atti.

4. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto dell'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 16 (Garanzia definitiva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha stipulato una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, per importo garantito di euro _____.

2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.
3. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 17 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo. Qualora a causa del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico affidatario in sede di gara, non sarà possibile perfezionare e rendere efficace l'aggiudicazione, il presente affidamento si riterrà privo di efficacia *ex tunc* e nessuna pretesa potrà essere vantata dal tecnico affidatario nemmeno in ordine al mero rimborso delle spese sostenute.

Art. 18 (Risoluzione e recesso)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere o recedere unilateralmente, l'affidamento del servizio dandone immediata preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con nota raccomandata o PEC.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere o recedere dall'affidamento del servizio se il Tecnico affidatario non partecipa obbligatoriamente agli incontri programmati o convocati dal Committente.

Art. 19 (Spese a carico dell'appaltatore)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo a base di gara del lotto aggiudicato e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Raffaele SANNICANDRO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 19, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia



SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

PER IL SOLO LOTTO 7

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - n. 8 Lotti

"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"
ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio

(Decreto Direttoriale SuA MiTE n. 230 del 7/12/2021 e DGR Puglia n. 49 del 31/01/2022)

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Schema di Contratto disciplinare di incarico recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi al "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 - IV Stralcio.

**Lotto n. 7 « Canale lama di Pozzo. Lavori urgenti di demolizione e ricostruzione attraversam. canale Chiaradonna»
in Comune di GINOSA (TA)**

ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50/2016.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (_/ _/ _),
avanti a me _____, in qualità di
_____ del _____, ufficiale rogante
autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del
_____, senza la presenza di testimoni, con l'accordo
delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono
comparsi:

- il signor _____, in qualità di _____ del **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**, che agisce in nome e per conto dello stesso Commissario, con sede in 70126 - BARI, via Gentile, 32 (codice fiscale 93394550722), di seguito denominato semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico affidatario**», il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal

notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:

- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso che

- a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ____ in data _____, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente (determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, eventuali risposte ai quesiti formulati durante il procedimento, offerta tecnica ed economica dello stesso Tecnico affidatario);
- b) in data _____ hanno avuto avvio le operazioni di gara con procedura _____ (CIG _____), per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto e che, in esito a tale procedura, è risultato vincitore l'Affidatario sopra generalizzato;
- c) in capo all'Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- d) che con Determina commissariale n. ____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto sulla base dell'offerta presentata che, sebbene non allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del __, __% (_____ euro e _____ centesimi ogni cento) sul valore posto a base di gara;